Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 167

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 18 luglio 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 maggio 1940-XVIII, n. 835.

Approvazione delle Convenzioni stipulate in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 24 febbraio 1940, relative al traffico di frontiera ed alla repressione del contrabbando.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alle seguenti Convenzioni stipulate in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 24 febbraio 1940:

a) Convenzione per il traffico di frontiera con Protocollo finale;

b) Convenzione per la repressione del contrabbando e delle altre infrazioni alle disposizioni doganali, con Protocollo finale.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore nei modi e nei termini stabiliti nelle Convenzioni anzidette.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Convenzione italo-germanica per il traffico di frontiera

Il Regno d'Italia e il Reich germanico hanno convenuto di stipulare una Convenzione nell'intento di favorire il traffico tra le rispettive zone di frontiera.

A questo scopo sono stati nominati plenipotenziari:

da Sua Maestà il Re d'Italia e d'Albania e Imperatore d'Etiopia:

l'Eccellenza Amedeo Giannini, Suo Ambasciatore, Senatore del Regno,

il cav. di gran croce Ivo Bagli, direttore generale delle Dogane e delle Imposte indirette;

dal Cancelliere del Reich Germanico:

l'Eccellenza Hans Georg von Mackensen, Ambasciatore di Germania presso la Real Corte,

il dott. Theodor Wucher, direttore ministeriale presso il Ministero delle finanze del Reich;

i quali, dopo avere verificato i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Sono considerate zone di frontiera (Grenzbezirke) ai sensi della presente Convenzione le due strisce di terreno situate ai due lati del confine comune; l'estensione di dette zone sarà al minimo di cinque chilometri e non sorpasserà i quindici salvo casi eccezionali, giustificati dalle esigenze locali, in cui le due Parti contraenti potranno fissare l'estensione della zona di frontiera anche oltre i quindici chilometri. I due Governi si metteranno d'accordo sulla delimitazione di queste zone e sulle eventuali modificazioni che in base alla esperienza si rendessero in seguito necessarie.

Art. 2.

1. Gli abitanti della zona di frontiera di uno dei due Stati che hanno in detta zona le loro abitazioni o aziende agricole e nella zona di frontiera dell'altro Stato fondi di loro proprietà o presi in affitto, da essi medesimi coltivati, o che comunque hanno diritto di sfruttare detti fondi ai fini dell'economia agricola e forestale, nonchè i membri delle loro famiglie ed i loro dipendenti hanno diritto di trasportare dai fondi suddetti alle loro abitazioni o aziende agricole, o viceversa, in esenzione da diritti:

a) gli animali da lavoro e quelli condotti al pascolo;

b) gli attrezzi, i veicoli e le macchine comunemente usati nell'economia agricola e forestale, compresi i loro accessori e quanto occorra al funzionamento delle macchine e dei veicoli;

c) i viveri nonchè le bevande strettamente necessarie per i lavoratori addetti alla coltivazione dei fondi od ai lavori forestali per tutta la durata di questi lavori, ed i foraggi occorrenti per gli animali durante il loro soggiorno sui fondi medesimi;

d) i concimi di ogni genere, le sementi, le pianticelle e le piante per rimboschimento, i pali da vigna, i materiali da costruzione per la riparazione degli edifici esistenti nelle dette proprietà;

e) i prodotti agricoli e forestali ottenuti nei fondi suddetti e quelli della caccia e della pesca provenienti dai fondi medesimi;

f) i prodotti ottenuti dagli animali in dotazione dell'azienda durante il soggiorno sui fondi, compresi i loro nati.

2. Le macchine, gli attrezzi, i veicoli, gli animali ed i rispettivi arnesi e quanto sia sopravanzato all'uso dovranno essere ricondotti o riportati oltre frontiera alla fine del loro impiego o del pascolo. Non sarà però richiesto il deposito di una cauzione salvo che esistano fondati sospetti di abusi.

3. Per gli animali condotti al pascolo giornaliero gli Uffici doganali prescinderanno da ogni formalità doganale, salvo le misure di vigilanza intese ad evitare eventuali abusi. Per il pascolo di lunga durata si osserveranno le norme stabilite all'art. 8.

4. Le agevolezze di cui sopra saranno concesse soltanto nelle stagioni e nelle ore della giornata durante le quali, secondo le usanze locali, sono eseguiti i lavori agricoli e forestali e si provvede ai raccolti.

5. Le persone che vogliono giovarsi delle agevolezze previste dal presente articolo dovranno presentare alle competenti autorità doganali un certificato dell'autorità comunale competente dal quale risulti la ubicazione del fondo, l'estensione ed il genere di coltura nonchè la consistenza del bestiame, che dovrà in ogni caso essere indicata per fruire delle agevolezze di cui alle lettere *a*) ed *f*).

6. I certificati dovranno essere rilasciati gratuitamente. Nel caso di variazioni alla situazione indicata nel certificato, questo dovrà essere rettificato entro due settimane.

Art. 3.

1. Le facilitazioni previste dall'art. 2 sono applicabili anche nel caso di lavori agricoli e forestali di lunga durata o che richiedano l'impiego di gran numero di operai o di animali.

2. In questo caso la dogana potrà stabilire che il trasporto dei viveri necessari al nutrimento degli operai ed i foraggi necessari al mantenimento degli animali sia effettuato in più riprese ed in quantità non eccedente ogni volta un limite da fissarsi dalla dogana stessa avuto riguardo alle condizioni nelle quali dovrà farsi l'approvvigionamento.

Art. 4.

1. Le agevolezze previste dagli articoli 2 e 3 sono applicabili, alle stesse condizioni, anche ai rappresentanti di persone giuridiche che possiedono fondi o diritti fondiari nella zona dell'altro Stato.

Art. 5.

1. In quanto ne sia riconosciuto il bisogno in relazione alle condizioni locali, i prodotti qui appresso indicati sono ammessi in esenzione doganale quando sono importati od esportati dagli abitanti della zona di frontiera per le loro necessità domestiche e non a scopo di farne commercio:

a) carne fresca in quantità non superiore a . .	kg.	4
b) farine di cereali, grano o legumi in quantità non superiore a	»	2
c) pane comune in quantità non superiore a . .	»	3
d) formaggio e burro in quantità non superiore a	»	2
e) frutta fresca e secca in quantità non superiore a	»	10
f) verdure e ortaggi freschi in quantità non superiore a	»	10
g) latte fresco.		

2. Per usufruire di questa agevolezza gli abitanti della zona di frontiera debbono essere legittimati da un certificato (Hausstandskarte - Stato di famiglia) rilasciato dal Comune dove hanno il loro domicilio, che attesti il numero delle persone appartenenti al complesso famigliare. Detto certificato avrà la validità di un anno.

3. L'importazione, che in ogni caso dovrà essere proporzionata al numero delle persone appartenenti al complesso famiIiare, non potrà aver luogo che per vie doganali e durante l'orario di servizio dell'ufficio doganale di frontiera e sarà permessa una volta al giorno per ogni casato.

4. L'agevolezza potrà essere limitata o rifiutata nel caso di abusi. Essa non si applica alle spedizioni eseguite a mezzo posta.

Art. 6.

1. Qualora sia ritenuto opportuno in relazione alle condizioni locali, è concessa la esenzione doganale per le seguenti merci provenienti da una delle due zone di frontiera quando sono importate nell'altra zona in quantitativi che non eccedono il fabbisogno casalingo dell'importatore:

a) fieno, paglia ed erba per foraggio e strame;

b) piante vive;

c) legna da ardere, carbone di legna, torba e carbone di torba;

d) sansa di olive; panelli ed altri residui di semi e di frutti oleosi;

e) ceneraccio, concimi naturali, residui della fabbricazione dell'alcole e della birra, vinacce esaurite, vinacciuoli, spazzature e altri simili residui e cascami;

f) pietre non tagliate, ghiaia, sabbia, pietra da calce viva.

2. La dogana avrà sempre la facoltà di adottare le misure che fossero necessarie per impedire abusi.

Art. 7.

Nel traffico tra le due zone di frontiera saranno reciprocamente ammessi alla importazione ed alla esportazione in esenzione da diritti:

a) la provvista di viveri che gli abitanti della zona di frontiera portano seco nell'altra zona per il proprio consumo di una giornata e nel limite di peso di un chilogramma globalmente. La esenzione sarà estesa ad una provvista di viveri adeguata alla durata del soggiorno quando si tratta di operai od artigiani abitanti nella zona di frontiera, che esercitano il loro mestiere nell'altra zona e che debbono rimanere più giorni sul luogo di lavoro;

b) i medicamenti, i bendaggi ed i disinfettanti che i medici, i veterinari e le levatrici dimoranti nella zona di frontiera portano seco per l'immediato uso nell'altra zona e per l'immediato consumo, purchè tali medicamenti e disinfettanti siano ammessi alla importazione nello Stato dove deve farsene uso. I medicamenti, i bendaggi ed i disinfettanti sopravanzati dovranno essere riportati;

c) i medicamenti, i bendaggi ed i disinfettanti che gli abitanti di una delle zone di frontiera vanno a prendere, in base a ricetta di medici o di veterinari, nelle farmacie dell'altra zona in piccole dosi rispondenti ai singoli casi di malattia, a condizione che si tratti di medicinali e disinfettanti ammessi alla importazione nello Stato dove deve farsene il consumo e sia riconosciuta, in relazione alle condizioni locali, la necessità di far ricorso alle farmacie dell'altra zona. L'esenzione sarà accordata anche per il ripetuto uso di una stessa ricetta, purchè questa sia stata esplicitamente rinnovata. Nei limiti suindicati non sarà necessario presentare la ricetta quando si tratta di prodotti semplici o di preparazioni chimiche o farmaceutiche ben conosciute, portanti sul loro involucro l'esatta e chiara denominazione farmaceutica, di cui sia ammessa la importazione e la vendita al minuto senza ricetta nello Stato nel quale deve farsene consumo;

d) i materiali che portano seco gli artigiani dimoranti in una delle zone di frontiera che vanno ad eseguire nell'altra zona riparazioni inerenti al loro mestiere. L'esenzione sarà limitata ai quantitativi che gli artigiani possono portare con sè senza ricorrere a mezzi di trasporto e sarà accordata una sola volta al giorno per materiali della stessa specie. Questi non potranno essere impiegati nella fabbricazione di oggetti nuovi. I quantitativi sopravanzati alle riparazioni dovranno essere riportati;

e) i feretri e le urne contenenti i resti dei defunti, le corone e simili oggetti destinati al loro ornamento; i materiali e gli oggetti destinati alla manutenzione ed all'ornamento delle tombe dei congiunti degli abitanti della zona di frontiera;

f) i fiori, le foglie, le erbe, naturali ed artificiali, anche legati in festoni, ghirlande, mazzi e simili che gli abitanti della zona di frontiera portano personalmente nell'altra zona in occasione di festività o di altre ricorrenze senza scopo di farne commercio.

Art. 8.

1. Gli animali di ogni specie condotti dal territorio di una delle Parti contraenti al pascolo di lunga durata (alpeggio o svernatura) nel territorio dell'altra Parte, saranno recipro-

camente ammessi alla importazione ed alla esportazione in esenzione da ogni diritto di entrata o di uscita, purchè siano fatti ritornare entro un termine da fissarsi preventivamente e che, in ogni caso, non potrà sorpassare i sei mesi.

2. La esenzione dai diritti di entrata e di uscita sarà estesa ai prodotti ottenuti dagli animali stessi durante il pascolo o lo svernamento, e cioè:

a) ai piccoli partoriti durante il tempo dell'alpeggio o dello svernamento;

b) al formaggio ed al burro nei limiti delle quantità che normalmente sono prodotte, tenuto conto del numero e della specie degli animali e della durata del soggiorno oltre la linea di frontiera.

3. La esenzione per il burro e per il formaggio sarà accordata, nei limiti di quantità di cui al n. 2 lettera *b*), tanto nel caso che questi prodotti fossero importati ed esportati durante il periodo dell'alpeggio o dello svernamento quanto nel caso che fossero importati ed esportati dopo il ritorno del bestiame, purchè, in questo secondo caso, non siano trascorse più di quattro settimane dal giorno del ritorno.

4. Le dogane delle Parti contraenti avranno facoltà di prescrivere che la reimportazione e la riesportazione degli animali sia garantita dal deposito dell'ammontare dei diritti doganali o da fidejussione. La garanzia data da un proprietario di terreni meritevole di fiducia sarà ritenuta sufficiente.

5. Alle stesse condizioni sarà reciprocamente accordata la esenzione da ogni diritto di entrata e di uscita per le api trasportate da una all'altra zona di frontiera per un temporaneo soggiorno e per il miele ed i nuovi alveari con giovani sciami di api ottenuti durante detto soggiorno.

Art. 9.

1. I seguenti oggetti saranno reciprocamente ammessi alla importazione ed alla esportazione temporanea, se appartenenti agli abitanti della zona di frontiera e siano da questi condotti o trasportati nella zona di frontiera dell'altro Stato per gli scopi rispettivamente indicati:

a) animali da lavoro, macchine agricole, strumenti ed attrezzi, per essere temporaneamente adoperati in lavori agricoli o forestali;

b) animali di ogni specie per il pascolo giornaliero, per essere sottoposti a trattamento veterinario, ferrati o pesati;

c) macchine, attrezzi agricoli e forestali ed oggetti in genere per l'uso casalingo o personale, per essere riparati;

d) cereali, legumi, semi e frutti oleosi, canapa, lino, cortecce e simili altri prodotti delle zone di frontiera, per essere puliti, macinati, spremuti, sgranati, battuti od essere sottoposti ad altro trattamento; legname per essere tagliato, spaccato o segato in tavole o in travi; in quanto tutto ciò serva ai bisogni degli abitanti della zona di frontiera e sia necessario rivolgersi ai molini, alle spremiture, alle segherie o ad altri opifici situati nell'altra zona. I prodotti ottenuti dalle lavorazioni dovranno essere riesportati o reimportati nella quantità corrispondente agli usuali rendimenti. I sottoprodotti, se sono soggetti a diritti di confine, dovranno essere riportati o sdoganati;

e) strumenti portati dai medici, dai veterinari e dalle levatrici per l'esercizio della loro professione; oggetti del culto portati dai sacerdoti, dai loro assistenti o dai fedeli per la celebrazione di funzioni religiose; attrezzi ed utensili portati dagli operai per l'esercizio del loro mestiere;

f) armi da caccia con le relative munizioni; attrezzi da caccia, da pesca e da sport in genere, purchè, per quanto concerne la caccia e la pesca, queste e le armi e gli attrezzi che si vogliono importare siano permessi nella zona di frontiera dove deve farsene uso;

g) veicoli di ogni sorta, animali da tiro, cavalcature e animali da soma che passano il confine per trasportare persone o merci dall'una all'altra zona di frontiera o per andare a prenderne. Questa facilitazione non si applica agli autoveicoli in servizio pubblico o di noleggio che vanno a prendere carico di persone o di merci nella zona di frontiera dell'altro Stato. La facilitazione si estende ai finimenti da tiro e da sella ed agli oggetti di equipaggiamento dei veicoli, nonchè ai foraggi ed ai materiali necessari al funzionamento dei veicoli stessi. I foraggi ed i materiali sopravanzati al consumo dovranno essere riportati.

2. Le dogane delle Parti contraenti avranno facoltà di prescrivere che la riesportazione e la reimportazione degli oggetti sopraindicati sia garantita dal deposito dell'ammontare dei diritti di confine o da fidejussione di persona meritevole di fiducia.

3. Le dogane potranno esonerare dalla cauzione le persone loro note come meritevoli di fiducia. Di regola non sarà chiesta cauzione nè altre formalità doganali nei casi previsti al n. 1 lettere *e*) ed *f*).

4. Per i veicoli, gli animali, le macchine agricole e gli attrezzi da lavoro che passano ripetutamente il confine potranno anche essere rilasciati documenti doganali con validità fino a un anno.

Art. 10.

1. Esigendolo le circostanze locali, le autorità doganali dei due Paesi potranno concedere, nei limiti del possibile e, se occorre, di comune accordo, che per determinati traffici di frontiera ed in determinati punti del confine sia fatta eccezione alla regola che il traffico con merci deve svolgersi per vie doganali e durante le ore stabilite.

2. Quando questa necessità sia riconosciuta, si prescinderà in via normale dall'esigere speciali indennità per le operazioni doganali compiute fuori dogana o fuori dell'orario normale degli uffici.

Art. 11.

1. Nel caso di incendio o di altri sinistri nella zona di frontiera, le persone del luogo potranno passare il confine per prestare soccorso, anche per vie non doganali, in qualsiasi ora del giorno o della notte, con i loro attrezzi, veicoli e animali da tiro, compresi i foraggi per questi ultimi e quanto occorra per il funzionamento dei veicoli, senza che siano sottoposti a formalità doganali.

2. Gli attrezzi, i veicoli, gli animali da tiro, nonchè i foraggi ed i materiali per il funzionamento dei veicoli, non consumati, dovranno essere riportati oltre frontiera dopo terminata l'opera di soccorso.

Art. 12.

La esenzione doganale prevista dalla presente Convenzione, comprende l'esenzione dai dazi di importazione e di esportazione e da ogni altra tassa od imposta applicabile in aggiunta ai dazi di confine sulle merci importate ed esportate.

Art. 13.

1. Oltre all'esenzione doganale prevista dall'articolo precedente è consentita la esenzione dai divieti e dalle altre restrizioni di carattere economico applicabili alle importazioni ed alle esportazioni.

2. Restano invece fermi i divieti e le restrizioni di importazione e di esportazione imposti nei casi seguenti, in quanto essi siano applicabili a tutti i Paesi o ai Paesi che si trovano in condizioni identiche:

a) per motivi di sicurezza pubblica;

b) per motivi di polizia sanitaria o per la difesa di animali o di piante utili contro le malattie, gli insetti e i parassiti nocivi;

c) in rapporto alle armi, munizioni o materiale di guerra e, in circostanze eccezionali, in rapporto a quanto altro sia necessario per la guerra;

d) in rapporto alle merci che nel territorio di una delle Parti contraenti formano o formeranno oggetto di monopolio di Stato, e allo scopo di applicare a merci estere ogni altra proibizione o restrizione che sia o sarà sancita dalla legislazione interna per la produzione, lo smercio, il trasporto o il consumo di merci similari di produzione nazionale.

3. Per quanto riguarda le misure di polizia veterinaria valgono le disposizioni stabilite nell'allegato alla presente Convenzione.

Art. 14.

1. Le competenti autorità doganali delle due Parti contraenti prenderanno, ciascuna per proprio conto, le necessarie misure di sorveglianza per evitare ogni abuso delle agevolezze previste dalla presente Convenzione. Occorrendo, si metteranno d'accordo sulle misure da adottarsi.

2. Le stesse autorità si comunicheranno reciprocamente le disposizioni emanate per l'applicazione della presente Convenzione e, qualora dovessero sorgere delle difficoltà, si metteranno immediatamente a contatto per eliminarle.

Art. 15.

I Ministri per le finanze delle due Parti contraenti si comunicheranno quali autorità doganali sono da considerare competenti a sensi della presente Convenzione.

Art. 16.

I Ministri per le finanze delle due Parti contraenti hanno facoltà di prendere accordi per stabilire misure di carattere amministrativo che in base alla esperienza si dimostrassero necessarie per l'applicazione della presente Convenzione.

Art. 17.

Dalla data della entrata in vigore della presente Convenzione cesseranno di avere effetto le disposizioni di carattere doganale, concernenti il traffico di frontiera, contenute negli articoli 18 a 24 del Trattato di commercio e di navigazione italo-austriaco firmato a Roma il 28 aprile 1923.

Art. 18.

La presente Convenzione sarà ratificata e lo scambio degli atti di ratifica avrà luogo a Berlino entro il più breve termine possibile.

Essa entrerà in vigore nel trentesimo giorno successivo a quello dello scambio delle ratifiche. Potrà essere denunciata in ogni tempo, restando tuttavia in vigore ancora per un anno dalla data della denuncia.

In fede di che i Plenipotenziari l'hanno firmata.

Fatto a Roma, in doppio originale, in lingua italiana e tedesca, il 24 febbraio 1940.

A. Giannini — von Mackensen
Ivo Bagli — Wucher

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
Ciano

PROTOCOLLO FINALE

Al momento di procedere alla firma della Convenzione oggi conclusa per il traffico di frontiera italo-germanico, i Plenipotenziari sottofirmati hanno fatto le seguenti dichiarazioni che formano parte integrante della Convenzione medesima:

Ad Art. 1.

Fino a quando non sarà eseguita la delimitazione delle zone di frontiera come è previsto dall'art. 1, resterà ferma la situazione attuale per quanto concerne il limite territoriale di applicazione della presente Convenzione.

Ad Art. 2.

Per abitazione o azienda agricola si intende in ogni caso il centro dove praticamente si esplica l'attività economica.

Ad Art. 2 *e* 9.

L'esenzione doganale per i carburanti si intende limitata ai quantitativi contenuti nel normale serbatoio che è in diretta comunicazione col motore.

Ad. art. 12.

Non sono comprese fra le tasse le indennità per servizi straordinari compiuti su domanda degli interessati fuori del circuito doganale o fuori dell'orario normale d'ufficio.

Restano del pari salve le disposizioni concernenti le tasse di circolazione sugli autoveicoli.

Fatto a Roma, in doppio originale, in lingua italiana e tedesca, il 24 febbraio 1940.

A. Giannini — von Mackensen
Ivo Bagli — Wucher

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
Ciano

Allegato.

Ad art. 2 *n.* 1 a) *e n.* 2 *e* 3, *ad art.* 3 *n.* 1, *ad art.* 8 *n.* 1 *e* 2 a) *e ad art.* 9 *n.* 1 a) b) *e* g) *e n.* 4.

Gli animali di una zona di frontiera che debbono essere utilizzati nell'altra zona di frontiera od ivi condotti al pascolo, nonchè gli animali che dal territorio di una delle Parti contraenti debbano essere trasferiti nel territorio dell'altra Parte per il pascolo di lunga durata (pascolare o stabulare) debbono essere iscritti nei certificati da presentare ai competenti uffici doganali di ambedue le Parti secondo il disposto dell'art. 2, n. 5, con la descrizione degli animali stessi (sesso, età, colore, contrassegni).

I redi nati durante il pascolo o in stabulazione debbono essere annotati nei certificati 14 giorni al più tardi dopo la nascita.

Gli equini ed i bovini debbono venire contrassegnati a fuoco con una « D » (animali tedeschi) o con una « I » (animali italiani). Negli equini il contrassegno deve essere impresso a fuoco sullo zoccolo dell'arto anteriore sinistro, nei bovini sull'unghione esterno dell'arto anteriore sinistro oppure sul corno sinistro. Le pecore, le capre ed i suini saranno contrassegnati con un marchio metallico applicato all'orecchio sinistro portante la stessa lettera.

Gli animali debbono essere scortati da certificati di origine (passaporti per il bestiame) sui quali sia dichiarato dal borgomastro (podestà) del comune di origine degli animali stessi che nel comune, durante gli ultimi 40 giorni, nessuna malattia trasmissibile è stata constatata fra le specie animali menzionate nei certificati stessi.

Nei casi di afta epizootica saranno esaminate ed eventualmente concordate fra i servizi veterinari dei due Paesi, le facilitazioni che potrebbero adottarsi per gli animali risultanti regolarmente vaccinati contro la malattia.

L'apparizione sporadica del carbonchio ematico, del carbonchio sintomatico, dell'esantema coitale benigno, del mal rossino dei suini, della rabbia, non costituisce un impedimento al rilascio dei certificati di origine (passaporto per il bestiame) ma deve essere in essi annotata.

Gli animali che devono attraversare la frontiera per essere condotti al pascolo o per essere adibiti al lavoro saranno visitati al confine dal competente veterinario di Stato, o autorizzato dallo Stato, del Paese di destinazione almeno una volta all'anno. Per gli animali che attraversano frequentemente il confine potranno aver luogo altre visite veterinarie.

Il veterinario di Stato o autorizzato dallo Stato del Paese di origine può assistere a tale visita. Al ritorno degli animali nel paese di origine può aver luogo una visita da parte del veterinario competente di Stato, o autorizzato dallo Stato, del Paese medesimo.

Gli animali infetti o sospetti di esserlo, o sospetti di contaminazione saranno respinti.

I risultati delle visite debbono essere annotati di volta in volta dai veterinari sui certificati esistenti presso i competenti uffici doganali come anche sui certificati di origine (passaporti per il bestiame).

Le visite veterinarie ufficiali sono gratuite, sempreché esse abbiano luogo nei giorni, nel luogo ed all'ora a ciò stabiliti. Le autorità dei due Paesi (Reichsstatthalter e Prefetto) si comunicheranno reciprocamente ed in tempo utile la data fissata per la visita. Le visite richieste per epoche diverse daranno luogo a pagamento a carico degli interessati.

Il ritorno nel paese di origine degli animali infetti, sospetti d'infezione o sospetti di contaminazione può avvenire solo con speciale permesso delle autorità amministrative delle due Parti.

In casi di urgente bisogno (forza maggiore) gli animali possono essere ricondotti al confine anche prima che questo permesso venga dato; ma in tali casi il proprietario degli animali deve subito mettersi in contatto con le autorità veterinarie competenti. Gli animali morti non possono essere riportati oltre confine.

Ad art. 2, *n.* 1 c) d) *ed* e), *ad art.* 3 *n.* 2, *ad art.* 6 a), *ad art.* 9 g) *e ad art.* 11.

Il letame, il fieno, la paglia e lo strame non sono sottoposti ad alcuna limitazione di polizia veterinaria all'importazione se la fattoria è immune da contagi e la zona ad essa attinente è libera dall'afta epizootica.

Ad art. 2 *n.* 1 c) *ed* f) *ad art.* 3 *n.* 2, *ad art.* 5 *n.* 1 g) *e ad art.* 7 a).

Il latte proveniente dai pascoli, dalle fattorie e dalle località nelle quali regna l'afta epizootica e dai distretti chiusi a causa di tale infezione può essere portato oltre il confine soltanto dopo che sia stato bollito o riscaldato ad una temperatura di almeno 85° *C.*

La lana non può essere portata oltre confine dai pascoli, fattorie e località, in cui regni il vaiolo ovino e l'afta epizootica.

Ad art. 2 *n.* 1 c), *ad art.* 3 *n.* 2, *e ad art.* 7 a).

La provvista di carne può essere portata oltre confine soltanto se preparata (salata, marinata, affumicata, bollita o arrostita).

Ad art. 5 *n.* 1 a).

L'importazione di carne fresca può essere consentita quando ne sia riconosciuto il bisogno in relazione alle esigenze locali.

Ad art. 9 *n.* 1 *g) e n.* 4.

Per gli equini che vengono adibiti al tiro dei veicoli, a cavalcatura ed ai trasporti someggiati attraverso il confine, occorre un certificato bilingue rilasciato dal borgomastro (podestà) del Paese di origine e munito del timbro dell'ufficio comunale, che contenga il nome, il domicilio del proprietario ed una precisa descrizione (età, sesso, colore, contrassegni) degli animali.

I certificati debbono essere muniti di una dichiarazione di sanità del veterinario dello Stato di destinazione, che avrà una validità di sei mesi.

Anche le visite per ciò richieste sono gratuite quando il passaggio del confine abbia luogo nei tempi fissati a tale scopo.

Ad art. 9 *n.* 1 b) *e ad art.* 11.

Nel caso di incendio o di altri sinistri nella zona di frontiera, gli equini potranno essere condotti oltre il confine senza essere sottoposti ad alcuna limitazione di polizia veterinaria; la stessa norma vale per gli animali di qualunque specie che debbano essere condotti oltre confine per cure veterinarie, per essere ferrati o per essere pesati.

Disposizioni finali.

1. Le autorità competenti (Reichsstatthalter e Prefetto) debbono comunicarsi reciprocamente entro 24 ore per telegrafo o per telefono, con successiva conferma per iscritto, l'accertamento e l'estinzione delle malattie contagiose indicate al seguente numero 2, constatate nei distretti di confine, con l'indicazione del proprietario degli animali, del luogo in cui si è verificata l'epizoozia e l'entità del bestiame ivi esistente.

Le suddette autorità debbono inoltre comunicarsi reciprocamente il 1° di ogni mese lo stato delle malattie infettive di seguito menzionate. Queste comunicazioni debbono contenere l'indicazione del nome del proprietario del bestiame, del luogo in cui si è manifestata l'infezione, del luogo dove gli animali risiedono, dei gruppi colpiti, nonchè il numero dei capi costituenti ogni singolo gruppo. Tale comunicazione deve aver luogo anche nel caso in cui non si verifichino epizoozie.

2. Malattie infettive delle quali deve darsi comunicazione:
 1° rabbia (Lyssa, Rabies, Hydrophobia);
 2° morva degli equini (Malleus);
 3° afta epizootica (Aphthae epizooticae);
 4° vaiolo ovino (Variola ovina);
 5° pleuro polmonite essudativa dei bovini (Pleuropneumonia contagiosa bovum);
 6° scabbia degli equini e delle pecore (scabias);
 7° peste bovina (Pestis bovina).

3. Nel caso di manifestazione della peste bovina, della pleuro polmonite essudativa dei bovini, del vaiolo ovino e dell'afta epizootica nel territorio dello Stato vicino per la profondità di 15 km. dalla linea di frontiera, le disposizioni di polizia veterinaria previste da questi accordi potranno esser rafforzate per la durata del pericolo.

4. Nei casi in cui nei territori oggetto della presente Convenzione si manifesti la peste bovina, il vaiolo ovino, la pleuro polmonite essudativa dei bovini o l'afta epizootica in forma grave con larga tendenza alla diffusione, le competenti autorità dei due Paesi (Reichsstatthalter e Prefetto) potranno prendere accordi per la proibizione totale o parziale dei traffici di confine di animali, parti di animali, prodotti animali, letame, fieno, paglia e strame durante il maggior pericolo rappresentato da dette malattie.

5. Le competenti autorità (Reichsstatthalter e Prefetto) debbono, quando occorra, comunicarsi gli speciali divieti o i più rigorosi provvedimenti adottati e le ordinanze relative emanate, nonchè i provvedimenti di mitigazione o di revoca.

6. L'attuazione di detti provvedimenti avrà luogo per diretta emanazione delle autorità competenti (Reichsstatthalter e Prefetto).

Convenzione italo-germanica per la repressione del contrabbando e delle altre infrazioni alle disposizioni doganali

Il Regno d'Italia ed il Reich Germanico hanno convenuto di stipulare una convenzione per la repressione del contrabbando e delle altre infrazioni alle disposizioni doganali. A questo scopo sono stati nominati plenipotenziari:

da Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania, Imperatore di Etiopia:

l'Eccellenza Amedeo Giannini, Suo Ambasciatore, Senatore del Regno,

il cav. di gran croce Ivo Bagli, direttore generale delle Dogane e delle Imposte indirette;

dal Cancelliere del Reich Germanico:

l'Eccellenza Hans Georg von Mackensen, Ambasciatore di Germania presso la Real Corte,

il dott. Theodor Wucher, direttore ministeriale presso il Ministero delle finanze del Reich;

i quali, dopo aver verificato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

1. Le Parti contraenti collaboreranno, a norma delle seguenti disposizioni, nel prevenire, perseguire, accertare e punire le infrazioni alle norme doganali dell'altra Parte.

2. Sono considerate norme doganali, agli effetti di questa Convenzione, anche quelle che concernono i divieti di importazione, di esportazione e di transito, sia di merci che di valuta, titoli ed altri valori, nonchè le disposizioni relative ad altri tributi che vengono riscossi dalle dogane in occasione della importazione, della esportazione e del transito.

Art. 2.

Gli uffici ed i funzionari delle Amministrazioni doganali delle Parti contraenti debbono assistersi reciprocamente per impedire e reprimere infrazioni alle norme doganali, comunicarsi immediatamente le loro osservazioni e mantenere relazioni di amichevole vicinato.

Art. 3.

Gli uffici ed i funzionari delle Amministrazioni doganali delle Parti contraenti sono tenuti ad impedire le infrazioni alle norme doganali dell'altra Parte con i medesimi mezzi che hanno a loro disposizione per impedire le infrazioni alle leggi doganali del proprio Stato.

Art. 4.

1. Ognuna delle Parti contraenti farà sorvegliare, dietro richiesta dell'altra Parte, le persone che avessero fatto sorgere il fondato sospetto di trasgredire per professione o per abitudine le norme doganali dell'altra Parte contraente.

2. Se nella zona di vigilanza (Zollgrenzbezirk) di una Parte venissero depositate quantità di merci superiori alle esigenze del consumo locale e sorgesse il fondato sospetto che ciò sia fatto per trasgredire le norme doganali dell'altra Parte, a richiesta di quest'ultima tali depositi saranno sottoposti a sorveglianza.

Art. 5.

Gli uffici ed i funzionari delle Amministrazioni doganali debbono comunicare immediatamente agli Uffici doganali dell'altra Parte contraente le trasgressioni doganali consumate, tentate o che si progettassero ai danni di questa e venute a loro conoscenza, dando notizia di tutti i fatti e relativi particolari che abbiano potuto scoprire e, in caso di bisogno, mettere a disposizione anche atti e documenti di prova.

Art. 6.

1. Gli Uffici doganali di una delle due Parti contraenti, allo scopo di scoprire o accertare una infrazione di legge doganale consumata o tentata ai danni del proprio Paese, hanno diritto di ottenere dagli Uffici doganali dell'altra Parte contraente informazioni sulle operazioni da essi compiute, sui documenti rilasciati e sulle registrazioni effettuate nei riguardi delle merci.

2. Gli Uffici doganali delle Parti contraenti si scambieranno, a richiesta, anche tutte le informazioni che possono occorrere sulla interpretazione e sulla applicazione delle norme doganali, come anche sulle risultanze statistiche del traffico delle merci.

3. Funzionari a ciò autorizzati potranno anche verbalmente assumere presso gli uffici doganali dell'altra Parte le informazioni di cui ai comma precedenti. La visita dovrà essere preannunziata all'altra Parte e da questa autorizzata.

Art. 7.

1. Gli uffici doganali si daranno reciproche informazioni sui divieti d'importazione e di transito, sulle facoltà e attribuzioni degli uffici stessi e sulle vie doganali.

2. Gli uffici doganali delle Parti contraenti:

a) non daranno corso alle operazioni di esportazione verso il territorio dell'altra Parte di merci, di cui risultino vietati l'importazione o il transito in tale territorio, salvo che non sia esibito uno speciale permesso;

b) non lasceranno effettuare esportazioni di carattere commerciale nel territorio dell'altra Parte se non attraverso una via doganale.

Art. 8.

All'effetto dello svincolo delle cauzioni prestate a garanzia dell'uscita delle merci in transito o in riesportazione e prima di concedere gli abbuoni e le restituzioni d'imposta eventualmente dovuti in conseguenza dell'esportazione di merci, gli uffici doganali di ciascuna parte contraente potranno esigere dagli uffici doganali dell'altra Parte un certificato dal quale risulti che le merci furono regolarmente introdotte nel territorio di questa ultima.

Art. 9.

1. Ciascuna delle Parti contraenti s'impegna a punire le trasgressioni commesse nell'uno o nell'altro dei rispettivi territori alle norme doganali dell'altra Parte, qualunque sia

la nazionalità del trasgressore, con le stesse sanzioni e con i medesimi procedimenti che si sarebbero resi applicabili ove le trasgressioni fossero state commesse contro le norme doganali del proprio Paese.

2. Qualora, secondo la legge della Parte che deve provvedere, la sanzione debba essere commisurata al valore di una merce o all'ammontare di un tributo, la sanzione stessa sarà determinata sulla base del valore o del tributo accertato dall'altra Parte.

Art. 10.

1. Il procedimento penale per la trasgressione alle norme doganali dell'altra Parte contraente è subordinato in ogni caso ad apposita richiesta degli organi competenti della Parte stessa. Se il trasgressore è noto, occorre che questi si trovi nel territorio della Parte richiesta di procedere e vi sia stato identificato.

2. Fino a quando non sia intervenuta una pronuncia dell'autorità giudiziaria o amministrativa, il procedimento penale deve essere abbandonato ove ne sia fatta istanza dagli organi competenti della Parte che lo ha richiesto.

3. Ciascuna delle Parti contraenti s'impegna a riconoscere le pronuncie dell'altra Parte per quanto concerne la estinzione del reato.

4. All'autorità competente della Parte che ha richiesto il procedimento sarà dato modo di esprimere il proprio parere sulle domande di grazia presentate a favore dei condannati e, ad ogni modo, sarà data notizia delle grazie concesse.

Art. 11.

1. Ciascuna delle Parti contraenti presterà all'altra assistenza legale nei procedimenti per infrazione alle norme doganali dietro richiesta delle autorità competenti dell'altra Parte che ha bisogno di tale assistenza, a norma delle seguenti disposizioni.

Ciascuna delle due Parti contraenti si obbliga:

a) a procedere a inchieste e specialmente a interrogatori di accusati, di informatori, di testimoni e di periti; a sequestri e a perquisizioni;

b) a mettere a disposizione i funzionari doganali quali informatori, testimoni o periti;

c) a citare persone in causa ed a notificare ogni altro atto del procedimento;

d) a trasmettere informazioni ufficiali specialmente sui precedenti penali del trasgressore;

e) a consegnare alla parte che procede gli atti e i documenti di prova nonchè gli oggetti sequestrati, semprechè tal consegna possa effettuarsi a norma delle leggi della Parte richiesta.

La Parte richiesta del procedimento, ove non vi sia nulla in contrario, permetterà che un funzionario competente della Parte richiedente assista alle inchieste di cui alla lettera *a)* con facoltà di provocare dall'autorità che procede indagini e atti istruttori per l'accertamento del reato.

2. L'assistenza legale è dovuta anche quando, non essendo uniforme la legislazione dei due Paesi nella materia che forma oggetto della presente Convenzione, non è garantita la reciprocità di fatto. L'assistenza potrà essere rifiutata, nei casi in cui l'autorità chiamata a prestarla dovrebbe rifiutarla anche ad autorità amministrative o giudiziarie del proprio Paese.

3. Le Parti contraenti s'impegnano a non perseguire o punire, qualunque sia la loro cittadinanza, gli informatori, i testimoni, i periti, che l'altra Parte abbia messo a disposizione o ai quali abbia fatto pervenire la citazione per essere stati autori, complici, ricettatori e favoreggiatori nel reato che forma oggetto della inchiesta o in qualsiasi altro reato commesso prima di entrare nel territorio nel quale sono chiamati; e non limitare la loro libertà personale a qualsiasi altro titolo e per qualsiasi altro precedente motivo, purchè, però, essi lascino il territorio della Parte richiedente nel termine di sette giorni dal dì in cui vennero licenziati e posti in condizione di lasciarlo. Ciascuna delle Parti contraenti s'impegna, inoltre, di far salvi i diritti dei terzi, nel caso di consegna di oggetti sequestrati e di restituire senza indugio, su richiesta dell'altra Parte contraente, gli oggetti sequestrati, ove essi siano stati consegnati sotto riserva di richiederne la restituzione.

Art. 12.

Alle richieste di assistenza legale, di cui all'art. 11, dovranno essere allegati:

a) nel caso del paragrafo 1-lettera *b)*, la comunicazione di un'Autorità competente della Parte richiedente sull'oggetto dell'interrogatorio;

b) nel caso del paragrafo 1-lettera *e)*, un ordine di sequestro emesso da un'autorità competente della Parte richiedente.

Art. 13.

1. Normalmente le autorità competenti delle due Parti contraenti si trasmetteranno direttamente le richieste di assistenza legale di cui all'art. 11.

2. Qualora una richiesta di assistenza legale pervenisse ad un ufficio non competente, questi la deve inoltrare immediatamente all'ufficio competente e darne comunicazione all'ufficio richiedente.

Art. 14.

Per le decisioni sulla ammissibilità delle richieste di assistenza legale e per la procedura da seguire in tale assistenza valgono le disposizioni vigenti presso la Parte richiesta.

Art. 15.

I funzionari ed impiegati di ciascuna delle Parti contraenti che, in virtù ed in applicazione della presente Convenzione, siano investiti o vengano a conoscenza di un procedimento che interessi l'altra Parte contraente, sono vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 16.

Le spese dell'assistenza legale non vengono rimborsate, salvo i compensi dovuti ai periti.

Art. 17.

1. Normalmente nell'esecuzione della presente Convenzione le autorità centrali delle due Parti contraenti possono corrispondere direttamente tra loro.

2. Le Parti contraenti si dichiarano pronte ad entrare in trattative per il caso che si ravvisassero necessarie o utili anche altre forme di assistenza nella repressione del contrabbando e delle altre infrazioni alle disposizioni doganali.

Art. 18.

1. Le richieste di procedimento penale ed assistenza legale, compresi gli atti ed il relativo carteggio, debbono essere redatti nella lingua ufficiale di una delle due Parti contraenti.

2. Non è necessario che tali richieste e documenti siano tradotti nè legalizzati.

Art. 19.

1. Questa Convenzione sarà ratificata. I documenti di ratifica saranno scambiati a Berlino.

La Convenzione entra in vigore nel trentesimo giorno successivo a quello dello scambio delle ratifiche.

2. Con l'entrata in vigore di questa Convenzione cessa di avere effetto l'art. 28 del trattato di commercio e navigazione tra l'Italia e l'Austria del 28 aprile 1923, compreso l'allegato G (Accordo per la repressione del contrabbando e delle contravvenzioni doganali e dei monopoli di Stato).

3. Ciascuna delle Parti contraenti ha la facoltà di denunciare la presente Convenzione in ogni tempo. Tuttavia, in tal caso, essa resterà in vigore ancora per sei mesi dalla data della denuncia.

In fede di che i delegati delle due Parti contraenti l'hanno firmata.

Fatto a Roma in doppio originale, in lingua italiana e tedesca, il 24 febbraio 1940.

A. GIANNINI — VON MACKENSEN
IVO BAGLI — WUCHER

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

PROTOCOLLO FINALE

All'atto della firma della Convenzione Italo-Germanica per la repressione del contrabbando e delle altre infrazioni alle disposizioni doganali, i sottoscritti delegati plenipotenziari hanno fatto le seguenti dichiarazioni, che fanno parte integrante della Convenzione stessa:

Ad Art. 10.

1. Le richieste di cui ai numeri 1 e 2 nonchè le dichiarazioni di cui al n. 4 possono farsi, per parte del Regno d'Italia, dagli Intendenti di Finanza e dai Direttori Superiori delle Circoscrizioni doganali e, per parte del Reich germanico, dai primi presidenti di finanza (Oberfinanzpräsidenten) e dagli Uffici Doganali Principali (Hauptzollämter).

Le richieste dovranno essere indirizzate da parte italiana al primo presidente di finanza (Oberfinanzpräsident) di Graz o di Innsbruck e da parte germanica agli Intendenti di Finanza di Bolzano, Udine e Trieste.

Le corrispondenze successive relative ai procedimenti penali iniziati saranno scambiate direttamente tra le autorità competenti.

2. Le somme riscosse nel corso ed a seguito del procedimento penale nonchè le merci ed i valori confiscati restano acquisiti alla Parte che ha eseguito il procedimento.

Fatto a Roma in doppio originale, in lingua italiana e tedesca, il 24 febbraio 1940.

A. GIANNINI — VON MACKENSEN
IVO BAGLI — WUCHER

Visto: d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

Deutsch-italienisches Abkommen über den kleinen Grenzverkehr

Das Deutsche Reich und das Königreich Italien sind, um den kleinen Grenzverkehr zu erleichtern, übereingekommen, ein Abkommen über den kleinen Grenzverkehr zu schliessen. Zu diesem Zweck haben zu Bevollmächtigten ernannt:

Der deutsche Reichskanzler:

den ausserordentlichen und bevollmächtigten Botschafter bei seiner Majestät dem König von Italien und Albanien, Kaiser von Äthiopien, Herrn Dr. Hans Georg von Mackensen,

den Ministerialdirektor im Reichsfinanzministerium Herrn Dr. Theodor Wucher;

Seine Majestät der König von Italien und Albanien, Kaiser von Äthiopien:

Exzellenz Amedeo Giannini, Botschafter, Senator,

den Cav. di Gran Croce Ivo Bagli, direttore generale delle Dogane e delle Imposte indirette;

die nach Prüfung ihrer in guter und gehöriger Form befundenen Vollmachten folgendes vereinbart haben:

Artikel 1.

Als Grenzbezirke im Sinne dieses Abkommens gelten die auf den beiden Seiten der gemeinschaftlichen Grenze gelegenen Geländestreifen, die nicht unter 5 km und nicht über 15 km breit sein sollen; wenn besondere örtliche Verhältnisse Abweichungen rechtfertigen, können die beiden vertragschliessenden Teile die Grenzbezirke auch über 15 km Breite ausdehnen. Die beiden Regierungen werden sich über die Abgrenzung der Grenzbezirke und über etwaige Änderungen, die sich nach den Erfahrungen als notwendig herausstellen sollten, verständigen.

Artikel 2.

1. Die Bewohner des Grenzbezirks eines der beiden Staaten, die in diesem Bezirk ihre Wohnungen oder wirtschaftlichen Betriebsstätten haben und land- oder forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke im Grenzbezirk des anderen Staats als Eigentümer, Pächter oder sonstige Nutzungsberechtigte selbst bewirtschaften sowie ihre Angehörigen und Beauftragten dürfen von diesen Grundstücken zu ihren Wohnungen oder wirtschaftlichen Betriebsstätten oder umgekehrt folgende Gegenstände zollfrei über die Grenze bringen:

a) die Arbeitstiere und die für die Weide bestimmten Tiere;

b) die Gerätschaften, Fahrzeuge und die gewöhnlich in der Land- und Forstwirtschaft gebrauchten Maschinen einschliesslich ihres Zubehörs und des Betriebsstoffs für die Maschinen und Fahrzeuge;

c) die Lebensmittel sowie die unbedingt notwendigen Getränke für die mit der Bewirtschaftung der Grundstücke oder mit forstwirtschaftlichen Arbeiten betrauten Arbeiter für die Dauer dieser Arbeiten und die Futtermittel, die für die Tiere während ihres Aufenthalts auf diesen Grundstücken erforderlich sind;

d) Düngemittel jeder Art, Saatgut, Sämereien, Pflänzlinge, Pflanzen für Schonungen, Weinbergpfähle und Baumaterial für die Instandhaltung der auf diesen Grundstücken vorhandenen Gebäude;

e) die land- und forstwirtschaftlichen Bodenerträge dieser Grundstücke, das auf diesen Grundstücken erlegte Wild sowie die dort gefangenen Fische;

f) die von den Tieren während ihres Aufenthalts auf diesen Grundstücken gewonnenen Erzeugnisse einschliesslich der Jungtiere.

2. Die Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Ausrüstungsgegenstände, die Arbeitstiere, die nicht verbrauchten Lebens- und Futtermittel sowie Betriebsstoffe, ferner das Weidevieh nach beendetem Weidegang müssen über die Grenze zurückgebracht werden. Die Hinterlegung einer Zollsicherheit wird nur verlangt werden, wenn begründeter Verdacht eines Missbrauchs besteht.

3. Für die täglich zur Weide gebrachten Tiere haben die Zollstellen von allen Zollförmlichkeiten mit Ausnahme der Überwachungsmassnahmen zur Verhütung etwaiger Missbräuche abzusehen. Bei längerer Weidedauer gelten die in artikel 8 festgesetzten Richtlinien.

4. Die Vergünstigungen werden nur in den Jahreszeiten und zu den Tageszeiten gewährt, in denen nach den örtlichen Gewohnheiten land- und forstwirtschaftliche Arbeiten ausgeführt werden.

5. Personen, die von den in diesem Artikel vorgesehenen Vergünstigungen Gebrauch machen wollen, haben den zuständigen Zollstellen eine Bescheinigung der zuständigen Gemeindebehörde vorzulegen, aus der Lage, Grösse und Bestellungsart des Grundstücks sowie der Viehbestand ersichtlich ist; dieser muss auf jeden Fall angegeben werden, wenn die Vergünstigungen nach Absatz 1 *a*) und *f*) in Anspruch genommen werden.

6. Die Bescheinigungen sind kostenlos auszustellen. Im Falle von Veränderungen ist die Bescheinigung binnen zwei Wochen zu berichtigen.

Artikel 3.

1. Von den in Artikel 2 vorgesehenen Vergünstigungen kann auch bei land- und forstwirtschaftlichen Arbeiten von längerer Dauer oder solchen, die den Einsatz einer grossen Zahl von Arbeitern oder Tieren erfordern, Gebrauch gemacht werden.

2. In diesem Fall kann die Zollstelle bestimmen, dass die Nachbringung der für die Ernährung der Arbeiter erforderlichen Lebensmittel und der für die Versorgung der Tiere benötigten Futtermittel mehrmals und in Mengen erfolgt, für die die Zollstelle unter Berücksichtigung der Verhältnisse jeweils Höchstgrenzen festsetzt.

Artikel 4.

Die Vergünstigungen der Artikel 2 und 3 sind unter den gleichen Bedingungen auch anwendbar auf die Vertreter juristischer Personen, die in dem Bezirk des anderen Staats Grundstücke oder Grundrechte besitzen.

Artikel 5.

1. Soweit ein örtliches Bedürfnis vorliegt, wird für folgende Erzeugnisse Zollfreiheit gewährt, wenn sie von den Bewohnern der Grenzbezirke für ihren eigenen Hausbedarf und nicht zu Handelszwecken über die Grenze gebracht werden:

a) frisches Fleisch in einer Höchstmenge von 4 Kilogramm;

b) Müllereierzeugnisse aus Getreide oder aus Hülsenfrüchten in einer Höchstmenge von 2 Kilogramm;

c) gewöhnliches Brot in einer Höchstmenge von 3 Kilogramm;

d) Käse und Butter in einer Höchstmenge von 2 Kilogramm;

e) frisches und gedörrtes Obst in einer Höchstmenge von 10 Kilogramm;

f) frische Küchengewächse in einer Höchstmenge von 10 Kilogramm;

g) frische Milch.

2. Die Bewohner des Grenzbezirks, die von dieser Vergünstigung Gebrauch machen wollen, haben sich durch eine von der Gemeinde ihres Wohnorts ausgestellte, für die Zeit eines Jahres gültige Hausstandskarte auszuweisen, auf der die Zahl der zum Haushalt gehörigen Personen anzugeben ist.

3. Die Menge, die in jedem Fall der Anzahl der zum Haushalt gehörigen Personen angemessen sein muss, darf für jeden Haushalt nur einmal täglich während der ordentlichen Dienststunden des Zollamts und nur auf einer Zollstrasse eingeführt werden.

4. Bei Missbräuchen kann die Vergünstigung eingeschränkt oder aufgehoben werden. Auf Postsendungen findet die Vergünstigung keine Anwendung.

Artikel 6.

1. Wo die örtlichen Verhältnisse es wünschenswert und zulässig erscheinen lassen, dürfen folgende aus dem Grenzbezirk stammende Waren in Mengen, die den eigenen Hausbedarf der Grenzbewohner nicht übersteigen, zollfrei über die Grenze gebracht werden:

a) Heu, Stroh, Gras als Futter für Vieh sowie Streu;

b) lebende Pflanzen;

c) Brennholz, Holzkohle, Torf und Torfkohle;

d) Abfälle von gepressten Oliven, Ölkuchen und andere Abfälle von Ölsamen und Ölfrüchten;

e) Laugenasche, Dünger, Schlempe, Weintrester, Traubenkerne, Kehricht und andere ähnliche Abfälle und Reste;

f) unbehauenes Gestein, Schotter und Kies, Sand, ungebrannter Kalk.

2. Die Zollstellen sind befugt, die zur Verhinderung von Missbräuchen etwa notwendigen Massnahmen zu ergreifen.

Artikel 7.

Im kleinen Grenzverkehr sind beiderseits bei der Ein-und Ausfuhr zollfrei:

a) der Mundvorrat, den die Bewohner des einen Grenzbezirks in den anderen Grenzbezirk zum eigenen Verzehr für einen Tag und im Höchstgewicht von insgesamt einem Kilogramm mit sich führen. Bei Arbeitern oder Handwerkern des einem Grenzbezirks, die ihren Beruf im anderen Grenzbezirk ausüben und mehrere Tage an ihrer Arbeitsstätte bleiben müssen, wird die Zollfreiheit auf einen der Aufenthaltsdauer angemessenen Mundvorrat ausgedehnt;

b) Heilmittel, Verbandstoffe und Desinfektionsmittel, die Ärzte, Tierärzte und Hebammen des einen Grenzbezirks bei der Ausübung ihres Berufs im anderen Grenzbezirk und zum unmittelbaren Verbrauch mit sich führen. Im Einfuhrstaat nicht zugelassene Heilmittel oder Desinfektionsmittel dürfen die bezeichneten Personen nicht mitbringen. Nicht verbrauchte Heilmittel, Verbandstoffe und Desinfektionsmittel müssen wieder ausgeführt werden;

c) Heilmittel, Verbandstoffe und Desinfektionsmittel, die Bewohner des einen Grenzbezirks gegen Rezepte von Ärzten oder Tierärzten aus Apotheken des anderen Grenzbezirks in kleinen Mengen holen, auf die sie nach den örtlichen Verhältnissen angewiesen sind, jedoch ner für Mengen, die den Bedürfnissen des einzelnen Krankheitsfalls entsprechen. Voraussetzung ist, dass es sich um Arzneiwaren und Desinfektionsmittel handelt, die in dem Staat, wo sie verbraucht werden sollen, zur Einfuhr zugelassen sind. Zollfreiheit wird bei wiederholter Benutzung desselben Rezepts nur dann gewährt, wennn der Arzt das Rezept ausdrücklich erneuert hat. Bei einfachen Heilmitteln oder bekannten chemischen oder pharmazeutischen Präparaten, deren pharmazeutische Bezeichnung auf der Umhüllung genau und deutlich

ersichtlich ist, die im Handverkauf verabreicht werden dürfen und im Einfuhrstaat zugelassen sind, wird jedoch in den oben angeführten Grenzen die Vorlegung eines Rezepts nicht verlangt werden;

d) Material, das die in einem der Grenzbezirke wohnenden Handwerker zur Vornahme von Ausbesserungen im anderen Grenzbezirk mit sich führen. Die Zollfreiheit gilt jedoch nur für Mengen, die sie ohne Inanspruchnahme von Beförderungsmitteln mit sich zu tragen vermögen. Der Übertritt über die Grenze und die Rückkehr ist ihnen mit gleichartigem Material täglich nur einmal erlaubt. Das Material darf nicht zur Herstellung von neuen Gegenständen benutzt werden; soweit es nicht verbraucht ist, muss es wieder ausgeführt werden;

e) Särge mit Leichen und Urnen mit Asche Verstorbener einschliesslich der Kränze und ähnlicher zu ihrer Verzierung dienenden Gegenstände: ferner die zur Pflege und Ausschmückung von Grabstätten der Angehörigen der Grenzbewohner dienenden Gegenstände;

f) Blumen und Blumengebinde aus natürlichen und künstlichen Blumen, Blättern und Gräsern (Kränze, Sträusse und dergleichen), die Grenzbewohner aus Anlass einer Feierlichkeit persönlich über die Grenze bringen, jedoch nicht zu gewerblichen oder Handelszwecken.

Artikel 8.

1. Tiere aller Art, die aus dem Gebiet eines der vertragschliessenden Teile in das Gebiet des anderen Teils zur Weide von längerer Dauer (Weidegang oder Stallfütterung) gebracht werden, sind beiderseits bei der Ein- und Ausfuhr zollfrei, wenn sie innerhalb eines vorher festgesetzten Zeitraums, der sechs Monate nicht überschreiten darf, über die Grenze zurückgebracht werden.

2. Die Zollfreiheit erstreckt sich auch auf die während des Weidegangs oder während der Stallfütterung gewonnenen tierischen Erzeugnisse, und zwar auf:

a) die während der Weidezeit oder während der Stallfütterung geborenen Jungtiere;

b) Käse und Butter im Rahmen der regelmässig erzeugten Mengen und unter Berücksichtigung der Anzahl und Art der Tiere und der Dauer des Aufenthalts jenseits der Grenze.

3. Im Rahmen der in Absatz 2 Buchstabe *b*) bezeichneten Mengen sind Käse und Butter zollfrei, gleichgültig, ob diese Erzeugnisse während der Weidezeit oder Stallfütterung oder nach der Rückkehr des Viehs ein- und ausgeführt werden; im letzteren Fall dürfen jedoch nicht mehr als vier Wochen seit dem Tage der Rückkehr verstrichen sein.

4. Die Zollbehörden der vertragschliessenden Teile sind befugt, zur Sicherung der Wiedereinfuhr und der Wiederausfuhr der Tiere die Hinterlegung des Zollbetrags oder eine Bürgschaft zu verlangen. Hierbei genügt eine von einem vertrauenswürdigen Grundbesitzer gegebene Bürgschaft.

5. Unter den gleichen Bedingungen wird beiderseits Zollfreiheit für Bienen gewährt, die zum vorübergehenden Aufenthalt aus dem einen in den anderen Grenzbezirk gebracht werden, desgleichen für den gewonnenen Honig und die neuen während dieses Aufenthalts mit jungen Bienenschwärmen besetzten Bienenstöcke.

Artikel 9.

1. Fougende Gegenstände werden auf beiden Seiten zur vorübergehenden Ein- und Ausfuhr zollfrei zugelassen, wenn sie den Bewohnern eines Grenzbezirks gehören und von diesen zu den angegebenen Zwecken in den Grenzbezirk des anderen Staates geführt oder gebracht werden:

a) Arbeitstiere, landwirtschaftliche Maschinen, Geräte und Ausrüstungsgegenstände, die vorübergehend bei land- und forstwirtschaftlichen Arbeiten verwendet werden;

b) Tiere aller Art. die zur täglichen Weide, zur tierärztlichen Behandlung, zum Verwiegen oder Beschlagen gebracht werden;

c) Maschinen, land- und forstwirtschaftliche Geräte und sonstige Gegenstände des eigenen häuslichen oder persönlichen Gebrauchs, die ausgebessert werden sollen;

d) Getreide, Hülsenfrüchte, Ölsamen und Ölfrüchte, Hanf, Flachs, Rinde und andere ähnliche Erzeugnisse der Grenzbezirke, die gereinigt, gemahlen, geschrotet, zerquetscht, enthülst, geschlagen oder einer sonstigen Bearbeitung unterzogen werden sollen; Holz, das zerkleinert, gespalten oder zu Brettern oder Balken verarbeitet werden soll. Die Vergünstigung hat zur Voraussetzung, dass die bearbeiteten Gegenstände für den eigenen Wirtschaftsbedarf der Grenzbewohner gebraucht werden und diese auf die im anderen Grenzbezirk gelegen Mühlen, Sägewerke oder sonstigen Betriebsstätten angewiesen sind. Die bei der Bearbeitung gewonnenen Erzeugnisse müssen in einer der üblichen Ausbeute entsprechenden Menge wieder ausgeführt oder wieder eingeführt werden. Nebenerzeugnisse müssen, soweit sie einen Zollwert besitzen, zurückgebracht oder verzollt werden;

e) Geräte und Instrumente, die Ärzte, Tierärzte und Hebammen zur Ausübung ihres Berufs mit sich führen; Kultgegenstände, die von Geistlichen, ihren Gehilfen oder den Gläubigen bei religiösen Handlungen benutzt werden; Werkzeuge und Arbeitsgerät, das Handwerker und Arbeiter zur Ausübung ihres Berufs mit bringen;

f) Jagdwaffen mit der dazugehörigen Munition; Jagd- und Fischfanggeräte, ferner Sportgeräte aller Art, soweit die Ausübung der Jagd und des Fischfangs und die Mitnahme von Jagdwaffen und Jagdgeräten in dem anderen Grenzbezirk zugelassen ist;

g) Fahrzeuge aller Art, Zugtiere, Reit- und Lasttiere, die zu dem Zweck über die Grenze gehen, um Personen oder Waren von dem einen zum anderen Grenzbezirk zu bringen oder von dort zu holen. Diese Erleichterung gilt nicht für Fahrzeuge mit Selbstantrieb, die öffentliche Verkehrsmittel oder Mietfahrzeuge sind und Personen oder Waren aus dem Grenzbezirk des anderen Staats abholen. Die Vergünstigung erstreckt sich auch auf die dazugehörigen Ausrüstungsgegenstände sowie auf die erforderlichen Futtermittel und Betriebsstoffe. Nicht verbrauchte Futtermittel und Betriebsstoffe müssen zurüchgebracht werden.

2. Die Zollbehörden der vertragschliessenden Teile sind befugt, zur Sicherung der Wiedereinfuhr und der Wiederausfuhr der genannten Gegenstände die Hinterlegung des Zollbetrags oder die Bürgschaft einer vertrauenswürdigen Person zu verlangen.

3. Personnen, die den Zollbehörden als zuverlässig bekannt sind, können von der Hinterlegung einer Zollsicherheit begreit werden. In der Regel bedarf es in den in Absatz 1 Buchstabe *e*) und *f*) vorgesehenen Fällen keiner Sicherheitsleistung noch sonstiger Zollförmlichkeiten.

4. Für diejenigen Fahrzeuge, Tiere, landwirtschaftlichen Maschinen und Arbeitsgeräte, die wiederholt über die Grenze gebracht werden, können die Zollbehörden auch Ausweise ausstellen, die bis zu einem Jahr Gültigkeit haben.

Artikel 10.

1. Soweit es die örtlichen Verhältnisse erfordern, werden die beiderseitigen Zollbehörden, gegebenenfalls im Benehmen miteinander, nach Möglichkeit für bestimmte Grenzverkehre und an bestimmten Stellen der Grenze Ausnahmen von der

Vorschrift zulassen, dass der Verkehr mit Waren nur auf Zollstrassen und während der festgesetzten Amtsstunden erfolgen darf.

2. Wenn diese Notwendigkeit anerkannt wird, so wird in der Regel von der Gebührenerhebung für Amtshandlungen abgesehen werden, die ausserhalb der Amtsstelle oder ausserhalb der Amtsstunden vorgenommen werden.

Artikel 11.

1. Bei Bränden oder anderen Unglücksfällen in den Grenzbezirken dürfen Bewohner der Umgegend die Grenze zur Hilfeleistung mit ihren Geräten, Fahrzeugen und Gespannen einschliesslich des erforderlichen Futters für die Zugtiere sowie der erforderlichen Betriebsstoffe für die Fahrzeuge frei von Zoll und allen Zollförmlichkeiten zu jeder Tages- und Nachtzeit auch ausserhalb der Zollstrassen überschreiten.

2. Die Geräte, Fahrzeuge und Gespanne sowie nicht verbrauchte Futtermittel und Betriebsstoffe sind nach beendeter Hilfeleistung über die Grenze zurückzubringen.

Artikel 12.

Die in diesem Abkommen vorgesehene Zollfreiheit umfasst die Befreiung sowohl von Ein- und Ausfuhrzöllen als auch von allen sonstigen Abgaben und Gebühren, die neben den Zöllen von den Waren erhoben werden.

Artikel 13.

1. Mit der im vorangehenden Artikel vorgesehenen Zollfreiheit ist die Befreiung von wirtschaftlichen Ein- und Ausfuhrverboten und- beschränkungen verbunden.

2. Dagegen bleiben die folgenden Ein- und Ausfuhrverbote und -beschränkungen bestehen, wenn sie auf alle Länder oder auf die Länder anwendbar sind, bei denen die gleichen Voraussetzungen zutreffen:

a) aus Rücksicht auf die öffentliche Sicherheit;

b) aus Rücksicht auf die Gesundheitspolizei oder zum Schutz von Tieren oder Nutzpflanzen gegen Krankheiten und Schädlinge;

c) in Beziehung auf Waffen, Munition und Kriegsgerät und unter ausserordentlichen Umständen auf anderen Kriegsbedarf;

d) in Beziehung auf Waren, die im Gebiet eines der vertragschliessenden Teile den Gegenstand eines Staatsmonopols bilden oder bilden werden, und zu dem Zweck, um für fremde Waren alle anderen Verbote oder Beschräukungen durchzuführen, die durch die innere Gesetzgebung für die Erzeugung, den Vertrieb, die Beförderung oder den Verbrauch gleichartiger einheimischer Waren im Inland festgesetzt sind oder festgesetzt werden.

3. Für die veterinärpolizeilichen Massnahmen gelten die in der Anlage zu diesem Abkommen festgesetzten Bestimmungen.

Artikel 14.

1. Die zuständigen Zollbehörden der vertragschliessenden Teile werden jede für ihr Gebiet die notwendigen Überwachungsmassnahmen anordnen, um jeden Missbrauch der in diesem Abkommen vorgesehenen Vergünstigungen zu verhindern. Erforderlichenfalls werden sie sich hierüber verständigen.

2. Die gleichen Behörden werden sich gegenseitig die zu diesem Abkommen erlassenen Ausführungsbestimmungen mitteilen. Sollten sich Schwierigkeiten ergeben, so werden sie zu deren Beseitigung unmittelbar ins Benehmen treten.

Artikel 15.

Die Finanzminister der vertragschliessenden Teile werden einander mitteilen, welche Stellen als zuständige Behörden im Sinne dieses Abkommens zu betrachten sind.

Artikel 16.

Die Finanzminister der vertragschliessenden Teile werden ermächtigt, Vereinbarungen auf dem Gebiet der Verwaltungsvorschriften zu treffen, die nach den Erfahrungen zur Durchführung dieses Abkommens geboten sein sollten.

Artikel 17.

Mit dem Inkrafttreten dieses Abkommens kommen die in den Artikeln 18 bis 24 enthaltenen, für den Grenzverkehr geltenden Zollbestimmungen des in Rom am 28. April 1923 unterzeichneten Handels- und Schiffahrtsvertrags zwischen Österreich und Italien nicht mehr zur Anwendung.

Artikel 18.

Dieses Abkommen soll ratifiziert werden. Die Ratifikationsurkunden sollen sobald als möglich in Berlin ausgetauscht werden.

Das Abkommen tritt am dreissigsten Tag nach dem Austausch der Ratifikationsurkunden in Kraft. Es kan jederzeit gekündigt werden, bleibt jedoch noch ein Jahr vom Tag der Kündigung ab in Kraft.

Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten das Abkommen unterzeichnet.

Ausgefertigt in Rom in doppelter Urschrift in deutscher und italienischer Sprache am 24. Februar 1940.

VON MACKENSEN — A. GIANNINI

WUCHER — IVO BAGLI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore di Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

SCHLUSSPROTOKOLL

Bei der Unterzeichnung des heute geschlossenen deutsch-italienischen Abkommens über den kleinen Grenzverkehr haben die unterzeichneten Bevollmächtigten folgende Erklärungen abgegeben, die einen wesentlichen Bestandteil des Abkommens bilden:

Zu Artikel 1.

Bis zu der in Artikel 1 vorgesehenen Festsetzung der Grenzbezirke verbleibt es für die Anwendung dieses Abkommens bei ihrer gegenwärtigen Abgrenzung.

Zu Artikel 2 Absatz 1.

Unter Wohnung oder Betriebsstätte versteht man in jedem Fall den Mittelpunkt der praktischen Bewirtschaftung.

Zu Artikel 2 und 9.

Die Zollfreiheit für den Betriebsstoff erstreckt sich nur auf diejenige Menge, die sich in dem unmittelbar mit dem Motor in Verbindung stehanden Behälter befindet.

Zu Artikel 12.

Zu den Gebühren gehören nicht solche für Amtshandlungen, die auf Antrag ausserhalb der Amtsstelle oder ausserhalb der ordentlichen Dienststunden vorgenommen werden.

Die Bestimmungen über die Besteuerung von Fahrzeugen mit Selbstantrieb bleiben unberührt.

Ausgefertigt in Rom in doppelter Urschrift in deutscher und italienischer Sprache am 24. Februar 1940.

von Mackensen — A. Giannini
Wucher — Ivo Bagli

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore di Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
Ciano

Anlage

Zu Artikel 2 *Absatz* 1 a), *Absatz* 2 *und* 3, *zu Artikel* 3 *Absatz* 1, *zu Artikel* 8 *Absatz* 1 *und* 2 a) *und zu Artikel* 9 *Absatz* 1 a), *b) und g) und Absatz* 4

Die Tiere aus dem einen Grenzbezirk, die in dem anderen Grenzbezirk genutzt oder geweidet sowie diejenigen Tiere, die aus dem Gebiet eines der vertragschiessenden Teile in das Gebiet des andern Teils zur Weide von längerer Dauer (Weidegang oder Stallfütterung) gebracht werden sollen, sind in die nach Artikel 2 Absatz 5 den beiderseitingen zuständigen Zollstellen vorzulegenden Bescheinigungen unter Beschreibung der Tiere (Geschlecht, Alter, Farbe, Abzeichen) einzutragen. Jungtiere, die während der Weidezeit oder während der Stallfütterung geboren worden sind, sind spätestens 14 Tage nach der Geburt in den Bescheinigungen nachzutragen.

Einhufer und Rinder sind durch Einbrennen eines « *D* » (deutsche Tiere) oder eines « I » (italienische Tiere) zu kennzeichnen. Einhufern ist das Zeichen am linken Vorderhuf, Rindern an der linken äusseren Vorderklaue oder am linken Horn einzubrennen. Schafe, Ziegen und Schweine sind mit Ohrmarken im linken Ohr zu kennzeichnen, die die gleichen Buchstaben tragen.

Für die Tiere sind Ursprungszeugnisse (Viehpässe) beizubringen, in denen von dem Bürgermeister (Podestà) der Gemeinde, aus der die Tiere stammen, bescheinigt wird, dass in dieser Gemeinde während der letzten 40 Tage keine auf die in dem Ursprungszeugnis genannten Tierarten übertragbare Tierseuche vorgekommen ist. Wegen der Erleichterungen, die beim Herrschen von Maul- und Klauenseuche gewährt werden sollen, wenn die Tiere gegen die Seuche vakziniert worden sind, werden sich die beiderseitigen Zentralveterinärbehörden gegebenenfalls rechtzeitig in Verbindung setzen.

Das vereinzelte Auftreten von Milzbrand, Rauschbrand, Bläschenausschlag, Tollwut gilt nicht als Hindernis für die Ausstellung des Ursprungszeugnisses, ist jedoch in dem Ursprungszeugnis zu vermerken.

Die Tiere, die die Grenze überschreiten, um auf die Weide getrieben oder zur Arbeit benutzt zu werden, sind am Grenzübergang durch den beamteten Tierarzt des Zielstaats wenigstens einmal im Jahr zu untersuchen. An Tieren, die die Grenze öfter überschreiten, können diese Untersuchungen häufiger stattfinden. Der beamtete Tierarzt des Herkunftslandes kann der Untersuchung beiwohnen. Bei der Rückkehr der Tiere in das Herkunftsland kann eine Untersuchung durch den beamteten Tierarzt des Herkunftslandes stattfinden.

Seuchenkranke, seuchenverdächtige und ansteckungsverdächtige Tiere werden zurückgewiesen.

Die Ergebnisse der Untersuchungen sind von den beamteten Tierärzten jedesmal in die bei den zuständigen Zollstellen befindlichen Bescheinigungen sowie in die Ursprungszeugnisse einzutragen.

Die amtstierärztlichen Untersuchungen sind, sofern sie an den hierfür festgesetzten Untersuchungstagen - orten und - stünden erfolgen, kostenlos. Die beiderseitigen Behörden (Reichsstatthalter, Präfekt) werden sich die festgesetzten Untersuchungszeiten gegenseitig rechtzeitig mitteilen. Untersuchungen, die zu anderer Zeit verlangt werden, sind für die Tierbesitzer kostenpflichtig.

Die Rückkehr seuchenkranker, seuchenverdächtiger und ansteckungsverdächtiger Tiere in den Herkunftsstaat darf nur mit besonderer Erlaubnis der beiderseitigen Verwaltungsbehörden erfolgen. In dringenden Notfällen (höhere Gewalt) können die Tiere auch vor Einholung dieser Erlaubnis bis an die Grenze abbefördert werden. In diesen Fällen hat der Besitzer der Tiere sich jedoch unverzüglich mit den zuständigen Veterinärbehörden in Verbindung zu setzen. Gefallene Tiere dürfen nicht über die Grenze zurückgebracht werden.

Zu Artikel 2 *Absatz* 1 c), d) *und* e), *zu Artikel* 3 *Absatz* 2, *zu Artikel* 6 a), *zu Artikel* 9 g) *und zu Artikel* 11.

Tierischer Dünger, Heu, Stroh und Streu unterliegen keinen veterinärpolizeilichen Einfuhrbeschränkungen, wenn das Gehöft seuchenfrei und die zugehörige Ortschaft frei von Maul- und Klauenseuche sind.

Zu Artikel 2 *Absatz* 1 c) *und* f), *zu Artikel* 3 *Absatz* 2, *zu Artikel* 5 *Absatz* 1 g) *und zu Artikel* 7 a).

Milch darf aus Weiden, Gehöften und Ortschaften, in denen die Maul- und Klauenseuche herrscht, und aus den anlässlich der Maul- und Klauenseuche gebildeten Sperrbezirken nur nach erfolgtem Aufkochen oder nach Erhitzung auf mindestens 85° C über die Grenze gebracht werden.

Wolle darf aus Weiden, Gehöften und Ortschaften, in denen die Pockenseuche der Schafe oder die Maul- und Klauenseuche herrscht, nicht über die Grenze gebracht werden.

Zu Artikel 2 *Absatz* 1 c), *zu Artikel* 3 *Absatz* 2 *und zu Artikel* 7 a).

Fleisch als Mundvorrat darf nur in zubereitetem (gesalzenem, gepökeltem, geräuchertem, gekochtem oder gebratenem) Zustand über die Grenze mitgenommen werden.

Zu Artikel 5 *Absatz* 1 a).

Frisches Fleisch darf eingeführt werden, wenn das örtliche Bedürfnis anerkannt ist.

Zu Artikel 9 *Absatz* 1 g) *und Absatz* 4.

Für Einhufer, die zur Beförderung von Fahrzeugen über die Grenze oder als Reit- und Lasttiere verwendet werden, ist ein von dem zuständigen Bürgermeister des Herkunftslandes auszustellender, mit seinem amtlichen Stempel versehener zweisprachiger Ausweis mitzuführen, der den Namen und Wohnort des Eigentümers und eine genaue Beschreibung (Alter, Geschlecht, Farbe, Abzeichen) der Tiere enthält.

Die Ausweise müssen mit einer Gesundheitsbescheinigung des beamteten Tierarztes des Zielstaats versehen sein. Die Gesundheitsbescheinigung ist 6 Monate gültig.

Auch die hierfür erforderlichen Untersuchungen sind, sofern sie am Grenzübergang während der zu diesem Zweck festgesetzten Untersuchungszeiten erfolgen, kostenlos.

Zu Artikel 9 Absatz 1 b) und zu Artikel 11.

Bei Bränden oder anderen Unglücksfällen in den Grenzbezirken dürfen Einhufer die Grenze ohne veterinärpolizeiliche Beschränkungen überschreiten. Das gleiche gilt für die Tiere aller Art, die zur tierärztlichen Behandlung, zum Verwiegen oder Beschlagen über die Grenze gebracht werden.

Schlussbestimmungen.

1. Die zuständigen Behörden (Reichsstatthalter, Präfekt) haben sich gegenseitig die Feststellung und das Erlöschen der unter Absatz 2 bezeichneten Seuchen in den Grenzbezirken mit Angabe des Tierbesitzers, des Seuchenorts und der Grösse des verseuchten Bestands innerhalb 24 Stunden drahtlich oder fernmündlich mit nachfolgender schriftlicher Bestätigung mitzuteilen. Ausserdem haben sich die genannten Behörden am 1. jedes Monats den Stand der nachbenannten Seuchen gegenseitig mitzuteilen. Diese Mitteilungen müssen den Namen der Tierbersitzer, des Seuchenorts, die Grösse der verseuchten Bestände und die Zahl der erkrankten Tiere enthalten. Fehlanzeigen sind erforderlich.

2. Seuchen, die eine gegenseitige Mitteilung erfordern:
 1) Tollwut (Lyssa, Rabies, Hydrophobia);
 2) Rotz der Einhufer (Malleus);
 3) Maul- und Klauenseuche (Aphthae apizooticae);
 4) Pockenseuche der Schafe (Variola ovina);
 5) Lungenseuche des Rindviehs (Pleuropneumonia contagiosa bovum);
 6) Räude der Einhufer und Schafe (Scabies);
 7) Rinderpest (Pestis bovina).

3. Bei Ausbruch von Rinderpest, Lungenseuche der Rinder, Pockenseuche der Schafe und Maul- und Klauenseuche in Gebiet des Nachbarstaats innerhalb 15 km von der Grenze können die veterinärpolizeilichen Bestimmungen dieser Vereinbarungen für die Dauer der Seuchengefahr verschärft werden.

4. Beim Auftreten von Rinderpest, Lungenseuche der Rinder, Pockenseuche der Schafe sowie von Maul- und Klauenseuche in schwerer Form und mit Neigung zu grosser Ausbreitung in den unter Absatz 3 genannten Gebieten können die zuständigen Behörden (Reichsstatthalter, Präfekt) nach vorherigem Benehmen miteinander den Verkehr mit Tieren, tierischen Teilen, tierischen Erzeugnissen, tierischem Dünger, Heu, Stroh und Streu für die Dauer erhöhter Seuchengefahr ganz oder teilweise verbieten.

5. Die zuständigen Behörden (Reichsstatthalter, Präfekt) haben sich gegebenenfalls die Verschärfungen oder Verbote gleichzeitig mit ihrer Anordnung mitzuteilen. Das Gleiche gilt für ihre Milderung und Aufhebung.

6. Die Durchführungsbestimmungen werden von den zuständigen Behörden (Reichsstatthalter, Präfekt) erlassen.

Deutsch-italienisches Abkommen zur Bekämpfung des Schmuggels und anderer Zuwiderhandlungen gegen die Zollgesetze

Das Deutsch Reich und das Königreich Italien sind übereingekommen, ein Abkommen zur Bekämpfung des Schmuggels und anderer Zuwiderhandlungen gegen die Zollgesetze zu schliessen. Zu diesem Zweck haben zu Bevollmächtigten ernannt:

Der Deutsche Reichskanzler

den ausserordentlichen und bevollmächtigten Botschafter bei Seiner Majestät dem König von Italien und Albanien, Kaiser von Äthiopien, Herrn Dr. Hans-Georg von Mackensen,

den Ministerialdirektor im Reichsfinanzministerium Herrn Dr. Theodor Wucher

Seine Majestät der König von Italien und Albanien, Kaiser von Äthiopien

Exzellenz Amedeo Giannini, Botschafter, Senator,

den Cav. di Gran Croce Ivo Bagli, direttore generale delle Dogane e delle Imposte indirette;

die nach Prüfung ihrer in guter und gehöriger Form befundenen Vollmachten folgendes vereinbart haben:

Artikel 1.

1. Die vertragschliessenden Teile werden nach Massgabe der naschstehenden Bestimmungen bei der Verhinderung, Verfolgung, Feststellung und Bestrafung von Zuwiderhandlungen gegen die Zollgesetze des anderen Teils mitwirken.

2. Zollgesetze im Sinne dieses Vertrags sind auch die Verbote über die Ein-, Aus- und Durchfuhr von Waren, Zahlungsmitteln, Wertpapieren, und Wertgegenständen, sowie die Vorschriften über andere Abgaben, die durch die Zollverwaltungen bei der Ein, Aus - und Durchfuhr erhoben werden.

Artikel 2.

Die Dienststellen und Beamten der Zollverwaltungen der vertragschliessenden Teile haben zur Verhinderung und Bekämpfung von Zuwiderhandlungen gegen die Zollgesetze einander zu unterstützen, ihre Wahrnehmungen einander unverzüglich mitzuteilen und einen freundnachbarlichen Verkehr zu pflegen.

Artikel 3.

Die Dienststellen und Beamten der Zollverwaltungen der vertragschliessenden Teile sind berechtigt und verpflichtet, Zuwiderhandlungen gegen die Zollgesetze des anderen Teils mit denselben Mitteln zu verhindern, die ihnen zur Verhinderung von Zuwiderhandlungen gegen die Zollgesetze des eigenen Staates zu Gebote stehen.

Artikel 4.

1. Jeder der vertragschliessenden Teile wird auf Verlangen des anderen Teils Personen, die den begründeten Verdacht der gewerbs- oder gewohnheitsmässigen Begehung von Zuwiderhandlungen gegen die Zollgesetze des anderen Teils erregt haben, überwachen lassen.

2. Werden im Zollgrenzbezirk (zona di vigilanza) des einen Teils Warenvorräte in einer den gewöhnlichen Bedarf übersteigenden Menge aufgehäuft und entsteht der begründete Verdacht, dass dies zur Begehung von Zuwiderhandlungen gegen die Zollgesetze des anderen Teils geschieht, so werden solche Lager auf Verlangen dieses Teils überwacht.

Artikel 5.

Die Dienststellen und Beamten der Zollverwaltungen haben ihre Kenntnis von Zuwiderhandlungen, die gegen die Zollgesetze des anderen Teils begangen oder versucht sind oder zum Schaden dieses Teils geplant werden, den Zolldienststellen dieses Teils unverzüglich mitzuteilen. Sie haben über die in Betracht kommenden Tatsachen, soweit sie diese zu ermitteln vermögen, jede sachdienliche Auskunft zu erteilen und erforderlichenfalls auch Akten und Beweisstücke zur Verfügung zu stellen.

Artikel 6.

1. Die Zolldienststellen eines der vertragschliessenden Teile dürfen zur Ermittlung und Feststellung einer vollendeten oder zum Schaden des eigenen Landes versuchten Zuwiderhandlung gegen die Zollgesetze bei den Zolldienststellen des anderen Teils Auskünfte über die von diesen vorgenommenen Massnahmen, die ausgestellten Zollpapiere und die Eintragungen der Waren in die Amtsbücher einholen.

2. Die Zolldienststellen der vertragschliessenden Teile werden einander auf Verlangen jede gewünschte Auskunft über die Auslegung und Handhabung der Zollgesetze sowie über die Statistik im Warenverkehr erteilen.

3. Die in den vorstehenden Absätzen bezeichneten Auskünfte können durch dazu ermächtigte Beamte auch mundlich von Zolldienststellen des anderen Teils eingeholt werden. Der Besuch der Beamten ist dem anderen Teil vorher anzukündigen und muss von diesem gestattet sein.

Artikel 7.

1. Die Zolldienststellen werden einander über die Ein- und Durchfuhrverbote, über die in Betracht kommenden Abfertigungsstellen, deren Abfertigungsbefugnisse und über die Zollstrassen unterrichten.

2. Die Zolldienststellen der vertragschliessenden Teile werden:

a) Warensendungen, bei denen sich herausstellt, dass ihre Ein- oder Durchfuhr im Gebiet des anderen Teils verboten ist, nur beim Nachweis einer besonderen Erlaubnis zum Ausgang zulassen;

b) Waren des grossen Handelsverkehrs nur auf einer Zollstrasse ausführen lassen.

Artikel 8.

Die Zolldienststellen jedes der vertragschliessenden Teile können von der Zolldienststelle des anderen Teils zur Freigabe der für die Durchfuhr oder Wiederausfuhr von Waren geleisteten Sicherheiten sowie wegen der für ausgeführte Waren etwa zu gewährenden Abgabenerlasse oder -erstattungen eine Bescheinigung verlangen, aus der die ordnungsgemässe Einfuhr dieser Waren in das Gebiet des anderen Teils hervorgeht.

Artikel 9.

1. Jeder der vertragschliessenden Teile verpflichtet sich, Zuwiderhandlungen gegen die Zollgesetze des anderen Teils, die in einem der beiden Gebiete begangen sind, ohne Rücksicht auf die Staatsangehörigkeit des Beschuldigten in gleicher Weise unter Strafe zu stellen wie entsprechende Zuwiderhandlungen gegen die eigenen Zollgesetze.

2. Sofern die Strafe nach dem Recht des Teils, der das Strafverfahren durchführt, nach dem Wert einer Ware oder nach dem Betrag einer Abgabe zu bemessen ist, sind für die Strafbemessung die Vorschriften des anderen Teils über die Wertberechnung oder Abgabenermittlung massgebend.

Artikel 10.

1. Die Strafverfolgung einer Zuwiderhandlung gegen die Zollgesetze des anderen Teils ist in jedem Fall von einem entsprechenden Ersuchen einer zuständigen Stelle dieses Teils abhängig. Sofern es sich nicht um die Durchführung eines Strafverfahrens gegen Unbekannt handelt, muss der Beschuldigte sich im Gebiet des ersuchten Teils befinden und dort ermittelt werden.

2. Das Strafverfahren ist auf Ersuchen einer zuständigen Stelle des Teils, der um die Strafverfolgung ersucht hat, einzustellen, solange eine Straferkenntnis einer Gerichts- oder Verwaltungsbehörde noch nicht ergangen ist.

3. Jeder der vertragschliessenden Teile verpflichtet sich, die Straferkenntnisse des anderen Teils anzuerkennen, soweit es sich um das Erlöschen des Strafanspruchs handelt.

4. Der zuständigen Behörde des ersuchenden Teils wird Gelegenheit gegeben werden, sich zu Gnadengesuchen, die für die Verurteilten eingereicht werden, zu äussern; auf jeden Fall wird der andere Teil von Gnadenerweisen in Kenntnis gesetzt werden.

Artikel 11.

1. Jeder der vertragschliessenden Teile hat dem anderen in Strafsachen wegen Zuwiderhandlungen gegen die Zollgesetze auf Ersuchen einer zuständigen Behörde des anderen Teils nach Massgabe der folgenden Bestimmungen Rechtshilfe zu leisten.

Jeder der beiden vertragschliessenden Teile verpflichtet sich:

a) Untersuchungshandlungen vorzunehmen, insbesondere Vernehmungen von Beschuldigten, Auskunftspersonen, Zeugen und Sachverständigen, Beschlagnahmen und Durchsuchungen;

b) Beamte der Zollverwaltung als Auskunftspersonen, Zeugen oder Sachverständige zu gestellen;

c) Ladungen und sonstige das Strafverfahren betreffende Schriftstücke zuzustellen;

d) behördliche Auskunft, insbesondere auch aus dem Strafregister, zu erteilen;

e) dem anderen Teil Akten und Beweisstücke sowie beschlagnahmte Gegenstände herauszugeben, wenn deren Herausgabe nach dem Recht des ersuchten Teils zulässig ist.

Wenn keine Bedenken entgegenstehen, wird der ersuchte Teil gestatten, dass ein damit beauftragter Beamter des ersuchenden Teils bei den Untersuchungshandlungen nach Buchstabe a) anwesend ist und auf zweckentsprechende Durchführung der Amshandlung hinwirkt.

2. Die Rechtshilfe ist auch zu leisten, wenn wegen der Verschiedenartigkeit der Gesetzgebung der vertragschliessenden Teile auf dem Gebiet, das durch dieses Abkommen geregelt wird, die materielle Gegenseitigkeit nicht verbürgt ist. Die Rechtshilfe kann abgelehnt werden, wenn die zur Leistung der Rechtshilfe berufene Behörde diese auch Vewaltungs- oder Gerichtsbehörden des eigenen Staates nicht leisten würde.

3. Die vertragschliessenden Teile verpflichten sich, Auskunftspersonen, Zeugen und Sachverständige, die der andere Teil gestellt oder denen er eine Ladung zugestellt hat, ohne Rücksicht auf ihre Staatsangehörigkeit weder wegen Täterschaft, irgendeiner Art der Teilnahme, Hehlerei oder Begünstigung bei der den Gegenstand der Untersuchung bildenden oder irgendeiner anderen vor der Einreise in ihr Gebiet begangenen strafbaren Handlung zu verfolgen oder zu bestrafen, noch aus einem sonstigen, vorher eingetretenen Rechtsgrund in ihrer persönlichen Freiheit zu beschränken. Dies gilt nicht, wenn sie nicht innerhalb einer Woche nach dem Tag, an dem sie entlassen werden und die Ausreise möglich ist, das Gebiet des ersuchenden Teils verlassen. Jeder der vertragschliessenden Teile verpflichtet sich ferner, wenn ihm beschlagnahmte Gegenstände herausgegeben worden sind, die Rechte dritter Personen unberührt zu lassen und im Fall eines bei der Übergabe gemachten Vorbehalts die Gegenstände auf Verlangen des anderen vertragschliessenden Teils unverzüglich zurückzugeben.

Artikel 12.

Den Rechtshilfeersuchen nach Artikel 11 ist beizufügen:

a) im Fall des Absatzes 1 Buchstabe b) die Mitteilung einer zuständigen Behörde des ersuchenden Teils über den Gegenstand der Vernehmung;

b) im Falle des Absatzes 1 Buchstabe e) eine Anordnung der Beschlagnahme, die von einer zuständigen Behörde des ersuchenden Teils erlassen ist.

Artikel 13.

1. Die Ersuchen um Rechtshilfe nach Artikel 11 sind in der Regel von Behörde zu Behörde im unmittelbaren Geschäftverkehr zu übermitteln.

2. Geht ein Rechtshilfeersuchen einer unzuständigen Stelle zu, so hat sie es unverzüglich an die zuständige Stelle weiterzuleiten und davon die ersuchende Stelle zu benachrichtigen.

Artikel 14.

Für die Entscheidung über die Zulässigkeit der Ersuchen um Rechtshilfe und für das Verfahren bei Leistung der Rechtshilfe sind die Vorschriften des ersuchten Teils massgebend.

Artikel 15.

Die gesetzlichen Vorschriften über die Amtsverschwiegenheit und Geheimhaltung finden auf alles Anwendung, was den Beamten und Angestellten jedes der vertragschliessenden Teile auf Grund dieses Abkommens zur Kenntnis gelangt und den anderen vertragschliessenden Teil betrifft.

Artikel 16.

Die Kosten der Rechtshilfe werden nicht erstattet mit Ausnahme der Entschädigungen, die Sachverständigen gewährt werden.

Artikel 17.

1. Bei der Durchführung dieses Abkommens steht den beteiligten Zentralbehörden in der Regel der unmittelbare Verkehr miteinander frei.

2. Die vertragschliessenden Teile erklären sich bereit, im Bedarfsfall durch die beteiligten Zentralbehörden Verhandlungen wegen sonstiger gegenseitiger Beistandsleistung zur Bekämpfung des Schmuggels und anderer Zuwiderhandlungen gegen die Zollgesetze aufzunehmen.

Artikel 18.

1. Die Ersuchen um Strafverfolgung und um Rechtshilfe, einschliesslich ihrer Unterlagen, sowie der sonstige Schriftwechsel sind in der amtlichen Sprache eines der vertragschliessenden Teile abzufassen.

2. Die Ersuchen und ihre Unterlagen bedürfen keiner Übersetzung oder Beglaubigung.

Artikel 19.

1. Das Abkommen soll ratifiziert werden. Die Ratifikationsurkunden sollen in Berlin ausgetauscht werden.

Das Abkommen tritt mit dem dreissigsten Tag nach dem Austausch der Ratifikationsurkunden in Kraft.

2. Mit dem Inkrafttreten dieses Abkommens kommt Artikel 28 des Handels- und Shiffahrtsvertrags zwischen Österreich und Italien vom 23. April 1923 nebst der Anlage G (Übereinkommen zur Verhinderung des Schmuggels und der Zuwiderhandlungen gegen die Zoll- und Staatsmonopolvorschriften) nicht mehr zur Anwendung.

3. Jeder der vertragschliessenden Teile kann dieses Abkommen jederzeit kündigen. In diesem Fall bleibt es jedoch noch sechs Monate nach der Kündigung in Kraft.

Zu Urkund dessen haben die beiderseitigen Bevollmächtigten das Abkommen unterzeichnet.

Ausgefertigt in Rom in doppelter Urschrift in deutscher und italienischer Sprache am 24. Februar 1940.

VON MACKENSEN	A. GIANNINI
WUCHER	IVO BAGLI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore di Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

SCHLUSSPROTOKOLL

Bei der Unterzeichnung des deutsch-italienischen Abkommens zur Bekämpfung des Schmuggels und anderer Zuwiderhandlungen gegen die Zollgesetze haben die unterzeichneten Bevollmächtigten folgende übereinstimmende Erklärungen abgegeben, die einen wesentlichen Bestandteil des Vertrags bilden:

Zu Artikel 10.

1. Die Ersuchen nach den Absätzen 1 und 2 sowie die Erklärungen nach Absatz 4 können auf deutscher Seite von den Oberfinanzpräsidenten und von den Hauptzollämtern, auf italienischer Seite von den Finanzintendanten (Intendenti di Finanza) oder den Zollbezirksdirektoren (Direttori Superiori delle Circoscrizioni doganali) ausgehen.

Die Ersuchen sind von deutscher Seite an die Finanzintendanten (Intendenti di Finanza) in Bozen, Udine oder Triest, von italienischer Seite an die Oberfinanzpräsidenten in Graz oder Innsbruck zu richten. Der weitere Schriftwechsel in den Strafverfahren erfolgt unmittelbar zwischen den beteiligten Behörden.

2. Die im Zuge des Strafverfahren eingegangenen Strafbeträge und die eingezogenen Waren und Werte verbleiben dem Teil, der das Verfahren durchgeführt hat.

Ausgefertigt in Rom in doppelter Urschrift in deutscher und italienischer Sprache am 24. Februar 1940.

VON MACKENSEN	A. GIANNINI
WUCHER	IVO BAGLI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore di Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

LEGGE 10 giugno 1940-XVIII, n. 836.
Modificazioni alle norme sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Dopo il 2° comma dell'art. 1 della legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, è aggiunto il seguente:
« Hanno, altresì, titolo al soccorso giornaliero, anche durante il tempo di pace, la moglie ed i figli dei militari in servizio obbligatorio di leva ».

Art. 2.

All'art. 4 della legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, è aggiunto il seguente comma:
« Salvo quanto dispone il successivo art. 5 per il caso di mobilitazione, il soccorso giornaliero alla moglie ed ai figli

dei militari chiamati alle armi, in tempo di pace, per obblighi di leva, è stabilito nella misura seguente:

a) per la moglie . . . . L. 4 —
b) per ogni figlio . . . . » 1,50

Art. 3.

La presente legge sostituisce il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1690, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 266, con effetto dal 1° settembre 1939-XVII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — TERUZZI — DI REVEL — HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 10 giugno 1940-XVIII, n. 837.

Nuovo ordinamento dell'Istituto delle Maestre Pie Filippini, con sede in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al Pontificio Istituto delle Maestre Pie Filippini con sede generalizia in Roma, è riconosciuta, agli effetti civili, tanto per la Casa generalizia quanto per le Case dipendenti, la personalità giuridica di Associazione religiosa ai termini dell'art. 29, lettera *b)*, del Concordato con la Santa Sede, reso esecutorio nel Regno dalla legge 27 maggio 1929-VII, n. 810.

Art. 2.

Sono revocati i provvedimenti con i quali era stata attribuita alla Sede generalizia e alle Case locali dell'Istituto predetto una condizione giuridica diversa da quella risultante dalla presente legge.

La Sede generalizia e le Case locali dell'Istituto conserveranno i beni di cui attualmente sono in possesso, con gli oneri legalmente costituiti, compresi quelli assunti nei confronti del Ministero dell'educazione nazionale per la gestione di scuole parificate.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 13 giugno 1940-XVIII, n. 838.

Ampliamento delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Biella e di Vigliano Biellese.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al comune di Biella sono aggregati i comuni di Cossila e di Chiavazza eccettuata la parte del territorio di quest'ultimo, delimitata giusta l'annessa pianta planimetrica, che è aggregata al comune di Vigliano Biellese.

Art. 2.

Il prefetto di Vercelli, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà alla ripartizione delle attività e passività del comune di Chiavazza fra quelli di Biella e di Vigliano Biellese.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 13 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 13 giugno 1940-XVIII, n. 839.

Impiego di autoveicoli elettrici ad accumulatori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1941-XIX gli autoveicoli che saranno immessi in servizio per il trasporto e la distribuzione nei centri urbani e suburbani del Regno di effetti postali, di generi di monopolio, di latte, pane e carni macellate, per inaffiamento e spazzatura delle strade, per raccolta e trasporto di immondizie e rifiuti e per trasporti funebri, debbono essere a trazione elettrica ad accumulatori.

Art. 2.

Il Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tramvie e automobili), sentita la Commissione permanente per la trazione automobilistica a forza motrice nazionale, istituita con R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1727, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2614,

può accordare deroghe all'obbligo stabilito nel precedente art. 1 limitatamente a quei servizi che debbono svolgersi su percorsi non pianeggianti, o che, a giudizio del Ministero stesso, siano ritenuti inadatti per autoveicoli elettrici ad accumulatori.

Nei casi predetti, ove i servizi si svolgano entro la distanza di 180 chilometri da centri di produzione di gas riconosciuti adatti per autotrazione, sarà obbligatorio l'uso dei gas stessi, previo esame, da parte del Ministero delle comunicazioni, delle condizioni di approvvigionamento.

Art. 3.

L'utilizzazione dell'autoveicolo elettrico ad accumulatori o a gas per autotrazione di nuova immatricolazione agli usi di cui all'art. 1, deve risultare da apposita annotazione da farsi a cura dei competenti Circoli ferroviari d'ispezione sulla licenza di circolazione all'atto del collaudo.

Tale annotazione è prescritta altresì:

a) per gli autoveicoli elettrici ad accumulatori o a gas per autotrazione già in circolazione che si trovino adibiti agli usi indicati anteriormente al 1° gennaio 1941-XIX o lo siano in seguito. In tali casi i Circoli ferroviari provvederanno mediante l'aggiornamento della licenza di circolazione su richiesta degli interessati da presentarsi, rispettivamente, entro il 30 giugno 1940-XVIII o prima di iniziare il nuovo servizio;

b) per tutti gli altri autoveicoli non elettrici adibiti anteriormente al 1° gennaio 1941-XIX agli usi predetti e per quelli che vi siano adibiti in seguito a senso del precedente art. 2. In tali casi i Circoli ferroviari provvedono parimenti mediante l'aggiornamento della licenza di circolazione su richiesta degli interessati, per gli autoveicoli già in circolazione entro il 31 dicembre 1940-XIX, dietro dimostrazione da parte degli interessati medesimi del precedente impiego, e per gli altri prima di iniziare il nuovo servizio.

Art. 4.

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato a modificare le norme emanate a sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1809, in quanto occorra per agevolare l'impiego degli autoveicoli elettrici e disciplinare le loro caratteristiche costruttive.

Il Ministro per le comunicazioni è parimenti autorizzato ad aggiornare le norme suddette secondo i progressi della tecnica.

Art. 5.

Le esperienze, le prove e le verifiche necessarie ai fini di cui al precedente art. 4 saranno eseguite presso il Reparto automobilistico sperimentale di Milano dell'Ispettorato generale, ferrovie, tramvie ed automobili.

I corrispettivi per le esperienze, le prove e le verifiche suddette saranno stabiliti dal Ministero delle comunicazioni in analogia alle disposizioni stabilite dall'art. 108 del testo unico delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvato con R. decreto 8 dicembre 1933-XII, n. 1740.

Art. 6.

A partire dalla data di promulgazione della presente legge possono essere immessi in servizio autoveicoli di tipo diverso dal prescritto solo in quanto essi siano già in costruzione a tale data e sempreché, entro 15 giorni dalla data stessa, i costruttori ne facciano denuncia ai Circoli ferroviari competenti, i quali dovranno procedere agli opportuni accertamenti. Tali veicoli dovranno comunque essere immessi in servizio entro il 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 7.

I contravventori alle disposizioni della presente legge sono puniti con l'ammenda da L. 500 a L. 5000.

In caso di ripetuta irregolarità il prefetto può ordinare il ritiro della licenza di circolazione dell'autoveicolo per la durata da uno a sei mesi.

Contro il provvedimento del prefetto è ammesso il ricorso, entro 30 giorni, al Ministero delle comunicazioni.

Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 19 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 19 giugno 1940-XVIII, n. 840.

Coordinamento delle agevolazioni tributarie per l'impianto e l'esercizio di filovie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La tassa di trasporto stabilita dall'art. 9 del R. decreto-legge 29 luglio 1938-XVI, n. 1121, convertito nella legge 2 gennaio 1939-XVII, n. 58, sui trasporti di cose su strade ordinarie e autostrade è limitata, per le filovie, ai percorsi fuori linea effettuati con vetture azionate con mezzi diversi dalla presa diretta di corrente.

Art. 2.

Gli atti relativi all'acquisto e all'espropriazione degli immobili necessari per la costruzione e gli aumenti patrimoniali delle filovie e delle loro dipendenze ed accessori sono soggetti soltanto al pagamento dell'imposta fissa di registro di lire 20 e dell'imposta fissa ipotecaria di trascrizione di lire 20.

Tali atti possono essere stesi nelle forme consentite per i beni soggetti ad espropriazione per opere di pubblica utilità eseguite nell'interesse dello Stato.

La registrazione con la sola imposta fissa di lire 20 si applica altresì:

a) a tutti gli atti di concessione di filovie nonchè alle relative convenzioni addizionali;

b) a tutti gli atti con i quali l'originario concessionario ceda ad altri l'avuta concessione, oppure subconceda l'esercizio della linea filoviaria;

c) a tutti gli atti con cui gli Enti locali accordino sussidi per le filovie;

d) a tutti gli atti riguardanti gli appalti per l'impianto elettrico nonchè le provviste dei materiali, esclusa la provvista di energia elettrica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 19 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 19 giugno 1940-XVIII, n. 841.

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 aprile 1940-XVIII, n. 238, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 aprile 1940-XVIII, n. 238, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 19 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 25 giugno 1940-XVIII, n. 842.

Nuove disposizioni per la bonifica in Sardegna.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per provvedere alla sistemazione idraulica e stradale della zona carbonifera del Sulcis ed alla colonizzazione della zona medesima, è autorizzata la spesa di L. 140.000.000.

Di detta somma L. 105.000.000 sono riservate per l'esecuzione di opere pubbliche e L. 35.000.000 per la concessione di sussidi in opere di miglioramento fondiario di competenza privata.

All'esecuzione di opere pubbliche sono applicabili le disposizioni dell'art. 7 del R. decreto-legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 12.

Art. 2.

In dipendenza dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente articolo è aumentato di L. 42.000.000, per ciascuno dei due esercizi finanziari 1940-41 e 1941-42, e di L. 21.000.000, per l'esercizio finanziario 1942-43 il limite di impegno fissato per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica dall'articolo 2 del R. decreto-legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 12, e successive modifiche.

E' pure aumentato di annue L. 8.000.000 per ciascuno dei due esercizi finanziari 1940-41 e 1941-42 e di L. 19.000.000 per l'esercizio finanziario 1942-43 il limite di impegno fissato dall'art. 5 dello stesso Regio decreto-legge e successive modifiche per sussidi ad opere di competenza privata.

Art. 3.

Per provvedere ai pagamenti in dipendenza della predetta autorizzazione di spesa, gli stanziamenti stabiliti all'articolo 2 del R. decreto-legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 12, e successive modifiche sono aumentate di L. 20.000.000 per l'esercizio 1940-41, di L. 35.000.000 per ciascuno degli esercizi 1941-42, e 1942-43 e di L. 15.000.000 per l'esercizio 1943-44 e quelli stabiliti dall'art. 5 del R. decreto-legge medesimo sono aumentati di L. 5.000.000 per l'esercizio 1940-41, di L. 8.000.000 per l'esercizio 1941-42, di L. 15.000.000 per l'esercizio 1942-43 e di L. 7.000.000 per l'esercizio 1943-44.

Art. 4.

Il Ministero delle finanze è autorizzato ad apportare nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste le variazioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 25 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TASSINARI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 25 giugno 1940-XVIII, n. 843.

Modificazioni al reclutamento della Milizia forestale ausiliaria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alla Milizia forestale ausiliaria istituita coll'art. 12 della legge 13 dicembre 1928-VI, n. 3141, possono appartenere come militi coloro che abbiano compiuto il 20° anno di età e

non abbiano superato il 55°, che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista e che risultino idonei per condizioni fisiche, morali e per precedente servizio militare.

Le nomine dei militi della Milizia forestale ausiliaria sono fatte, previo accertamento dei requisiti tecnici degli elementi reclutabili, con decreto del comandante della Milizia forestale.

Art. 2.

Le disposizioni riguardanti le modalità di reclutamento del personale della Milizia forestale ausiliaria riportate nell'art. 12 della legge 13 dicembre 1928-VI, n. 3141, e nell'art. 150 del regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R. decreto 3 ottobre 1929-VII, n. 1997, vengono abrogate e si intendono interamente sostituite da quelle riportate all'art. 1 della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 25 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TASSINARI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 25 giugno 1940-XVIII, n. 844.

Modificazioni alla legge 22 giugno 1939-XVII, n. 975, concernente il conferimento dei diplomi di benemerenza e l'istituzione della Stella al merito della scuola.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale fa parte di diritto della Commissione di cui all'art. 8 della legge 22 giugno 1939-XVII, n. 975, e, in caso di assenza o di impedimento del Ministro, la presiede.

Art. 2.

L'art. 9 della legge 22 giugno 1939-XVII, n. 975, è abrogato.

La concessione dei diplomi di benemerenza e della Stella al merito della scuola sarà fatta una volta all'anno in occasione della cerimonia d'inaugurazione dell'anno scolastico.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 25 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 6 maggio 1940-XVIII, n. 845.

Istituzione di un secondo posto di 3° segretario e di due posti di 4° segretario presso l'Ambasciata di Berlino.

N. 845. R. decreto 6 maggio 1940, col quale, sulla proposta del Ministero per gli affari esteri, vengono istituiti presso l'Ambasciata in Berlino un secondo posto di 3° segretario e due posti di 4° segretario.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 16 maggio 1940-XVIII, n. 846.

Soppressione dell'assegno per il Vice consolato in Locarno, ed istituzione di un posto di primo cancelliere presso la Legazione in Bucarest.

N. 846. R. decreto 16 maggio 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene soppresso l'assegno stabilito per il Vice consolato in Locarno e viene istituito un posto di primo cancelliere presso la Legazione in Bucarest.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 30 maggio 1940-XVIII, n. 847.

Maggiorazione dell'assegno del console generale in Danzica.

N. 847. R. decreto 30 maggio 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene concessa la maggiorazione dell'assegno del console generale in Danzica.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 14 giugno 1940-XVIII, n. 848.

Istituzione di un posto di 2° segretario nella Regia Ambasciata presso la Santa Sede.

N. 848. R. decreto 14 giugno 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene istituito un posto di 2° segretario nella Regia Ambasciata presso la Santa Sede.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1940-XVIII

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 11 luglio 1940-XVIII.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione del Consorzio agrario per le provincie di Taranto e Brindisi, con sede in Manduria (Taranto).

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito al Consorzio agrario per le provincie di Taranto e Brindisi, società anonima cooperativa con sede in

Manduria (Taranto), e di sottoporre lo stesso alla procedura speciale di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito al Consorzio agrario per le provincie di Taranto e Brindisi, società anonima cooperativa con sede in Manduria (Taranto), e l'azienda stessa è posta in liquidazione secondo le norme del titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 luglio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2624)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1940-XVIII.
Nomina dei componenti del Comitato direttivo degli agenti di cambio presso la Borsa di Bologna.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 30 giugno 1932-X, n. 815, relativo alla costituzione dei Comitati direttivi degli agenti di cambio presso le Borse del Regno;

Visti i decreti Ministeriali 15 maggio 1940-XVIII, l'uno concernente il numero dei componenti del Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa di Bologna, e l'altro per la nomina del presidente del Comitato stesso;

Sentito il presidente del Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa di Bologna;

Decreta:

Gli agenti di cambio dott. Baldassare Vasile e rag. Arnaldo Carri sono nominati componenti del Comitato direttivo degli agenti di cambio presso la Borsa di Bologna sino al termine del biennio XVII-XVIII E.F., oltre il presidente.

Roma, addì 11 luglio 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(2615)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, il Ministro per le finanze ha trasmesso, in data 13 corrente, alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 giugno 1940-XVIII, n. 743, relativo alla fissazione del termine del corso legale delle monete di nichelio da lire 2 e da lire 1.

(2635)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

CASSA DEPOSITI E PRESTITI E ISTITUTI DI PREVIDENZA

(3ª *pubblicazione*).

Rettifica d'intestazione di certificato di Credito comunale e provinciale

Si dichiara che il certificato di Credito comunale e provinciale 3,75% ordinario del valore nominale di L. 5000, intestato e vincolato come segue, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, venne intestato e vincolato come alla colonna 1, mentre doveva intestarsi e vincolarsi come alla colonna 2, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari del certificato stesso.

Intestazione da rettificare 1	Tenore della rettifica 2
Figli nati e nascituri di Boasi *Nicoletta* Luigia fu Luigi e Boasi *Nicoletta* Luigia fu Luigi, quale erede del figlio Fausto Goeta fu Luigi, con avvertenza che i figli nati sono: Goeta Luigi, Augusto, Amos, Rodolfo ed Ines, fratelli e sorella fu Luigi, maggiorenni, dom. a Genova, e con usufrutto vitalizio a favore di Boasi *Nicoletta* Luigia, madre dei titolari, dom. a Genova.	Figli nati e nascituri di Boasi *Luigia* - Maria Nicoletta fu Luigi e Boasi *Luigia* Maria - Nicoletta fu Luigi, quale erede del figlio Fausto Goeta fu Luigi, con avvertenza che i figli nati sono: Goeta Luigi, Augusto, Amos, Rodolfo ed Ines, fratelli e sorella fu Luigi, maggiorenni, dom. a Genova, e con usufrutto vitalizio a favore di Boasi *Luigia* Maria - Nicoletta, madre dei titolari, dom.ti a Genova.

Ai termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art 20 del regolamento 27 agosto 1916, n. 1151, del Credito comunale e provinciale si diffida che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, l'intestazione suddetta sarà come sopra rettificata.

Roma, addì 28 giugno 1940-XVIII

(2524) p. *Il direttore generale*: ABATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio compartimenti semestrali del Consolidato 3,50 per cento

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 196.

Per operazione di debito pubblico sono stati esibiti i certificati di rendita del Consolidato 3,50 % (1906) n. 216.309 di L. 14 e n. 216.310 di L. 17.50 intestati alla « Società di mutuo soccorso per gli operai di Pollone » (Vercelli).

Essendo detti certificati mancanti del mezzo foglio dei compartimenti semestrali (3ª e 6ª pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla rinnovazione dei certificati stessi, ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 10 giugno 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2644)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico** Elenco n. 23.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 %	73770	833 —	Centurione Marchese Anna-Maria, nata Migliorati del vivente Marchese *Giovanni-Battista*, dom. in Genova; col vincolo dotale.	Centurione Marchese Anna-Maria, nata Migliorati del vivente Marchese *Elia-Giovanni-Battista*, dom. a Genova; col vincolo dotale.
P. R. 3,50 % (1934)	180091	185,50	Intrito Agata fu Pasquale, moglie di Liguori Antonio di Francesco, dom. a Bari, usufrutto a Turi *Rosaria* fu Nicola, ved. di Intrito Pasquale ora moglie in seconde nozze di Sportelli Domenico, dom. in Santeramo in Colle (Bari).	Come contro, con usufrutto a Turi *Maria-Rosaria* fu Nicola, ecc., come contro.
Id.	46885	322 —	Cortina Clotilde fu Flaminio, moglie di Traversa *Francesco*, dom. a Roma; vincolato per dote della titolare.	Cortina Clotilde fu Flaminio, moglie di Traversa *Andrea-Francesco*, dom. a Roma; vincolato per dote della titolare.
Cons. 3,50 % (1906)	654101	87,50	Cantone *Teresa* fu Carlo, moglie di Lissi Carlo dom. a Gambolò (Pavia); vincolata per dote della titolare.	Cantone *Maria-Teresa* fu Carlo ecc., come contro.
Rendita 5 %	160634	165 —	Luongo Rita fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre *Craparelli* Giulia di Francesco ved. Luongo Vincenzo, dom. a Napoli.	Luongo Rita fu Vincenzo, minore sotto la patria postestà della madre *Caprarelli* Giulia di Francesco ved. di Luongo Vincenzo, dom. a Napoli.
Id.	160635	165 —	Luongo Anna fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre *Craparelli* Giulia di Francesco ved. di Luongo Vincenzo, dom. a Napoli.	Luongo Anna fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre *Caprarelli* Giulia di Francesco ved. di Luongo Vincenzo, dom. a Napoli.
Cons. 3,50 %	213440	35 —	Ponchier *Giustina* fu Benedetto, nubile, dom. a Bardonecchia (Torino).	Ponchier *Maria-Giustina* fu Benedetto, nubile, dom. a Bardonecchia (Torino).
Id.	252363	35 —	Ponchier *Giustina* fu Benedetto, moglie di Folcat Simone fu Antonio, dom. in Bardonecchia (Torino).	Ponchier *Maria-Giustina* fu Benedetto, moglie di Folcat Simone fu Antonio, dom. in Bardonecchia (Torino).
Id.	26774	360,50	Taddei *Giovanna* fu Alessio, moglie di Rebecchini Ettore fu Alessandro, dom. in Roma; Taddei *Anna* fu Alessio, nubile, dom. in Castelnuovo in Val di Cecina (Pisa); Watson Vittoria-Luisa di Enrico, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Siena, tutti quali eredi indivisi di Ricciardi Ettore; con l'usufrutto a favore di Tarchi Teresa fu Luigi ved. di Sarcoli Ottorino.	Taddei *Giulietta-Giannina-Amalia* fu Alessio, moglie di Rebecchini Ettore fu Alessandro, dom. in Roma; Taddei *Ghita-Bita-Rita* fu Alessio, dom. a Castelnuovo in Val di Cecina (Pisa); Watson Vittoria-Luisa di Enrico, minore ecc., come contro.
Id.	26773	360,50	Come sopra, con l'usufrutto a favore di Rigazzi Pia fu Alessandro.	Come sopra, con l'usufrutto a favore di Rigazzi Pia fu Alessandro.
Id.	26775	360,50	Come sopra, con l'usufrutto a Santucci Filomena fu Antonio ved. di Durante Francesco.	Come sopra, con l'usufrutto a Santucci Filomena fu Antonio ved. di Durante Francesco.
P. R. 3,50 % (1934)	492495	1004,50	Ostorero *Mamel-Giuseppina* fu Giovanni, moglie di Bioletto Tommaso fu Pietro, dom. a Torino; vincolata per dote della titolare.	Ostorero *Giuseppa* fu Giovanni, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	396242 400277	80,50 385 —	Passano *Geronima* fu Giovanni, nubile, dom. a Deiva o Deiva Marina (Genova).	Passano *Maria-Geronima-Catterina-Angela* fu Giovanni, nubile, dom. a Deiva o Deiva Marina (Genova).
Rendita 5 %	127515	500 —	Mazza Carlo-Alberto fu Enrico, dom. in Novara; l'usufrutto vitalizio spetta a Triberti *Bianca* fu Francesco ved. Mazza, dom. a Torino.	Come contro; l'usufrutto vitalizio spetta a Triberti *Emilia-Bianca* fu Francesco ved. Mazza, dom. a Torino.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	360021	234,50	Di Masi Maria, Pasqualina, Armando e Fulvio fu Cataldo, minori sotto la patria potestà della madre Turi *Carmela* fu Nicola, dom. in Massafra (Taranto); l'usufrutto vitalizio spetta a Turi *Carmela* fu Nicola ved. Di Masi Cataldo, dom. in Massafra (Taranto).	Di Masi Maria, Pasqualina, Armando e Fulvio fu Cataldo, minori sotto la patria potestà della madre Turi *Maria-Carmela* fu Nicola, domiciliata in Massafra (Taranto); l'usufrutto vitalizio spetta a Turi *Maria-Carmela* fu Nicola vedova Di Masi Cataldo, dom. in Massafra (Taranto).
Cons. 3,50 % (1906)	335999	5138 —	Artom Bona-Giuditta-Benvenuta di Abramo, moglie di Vitale *Moise-Israel* di Bonayuto, dom. a Milano; vincolata per dote della titolare.	Artom Bona-Giuditta-Benvenuta di Abramo, moglie di Vitale *Israel-Moise* di Bonayuto, dom. a Milano; vincolata per dote della titolare.
Cons. 3,50 %	567676 595911	70 — 35 —	*Calderazzi* Irene di *Giuseppe Antonio*, nubile, dom. a Brienza (Potenza).	*Calderazzo* Irene di *Giuseppantonio*, nubile, dom. a Brienza (Potenza).
Id.	609774	35 —	Come sopra	Come sopra
Id.	667154	35 —	Come sopra	Come sopra
Id.	524765	35 —	Come sopra	Come sopra
P. R. 3,50 %	141219	35 —	Come sopra	Come sopra
Id.	205198	52,50	Come sopra	Come sopra
Id.	300744	35 —	Come sopra	Come sopra
Id.	366771	35 —	Come sopra	Come sopra
Id.	366772	35 —	Come sopra	Come sopra
Id.	366773	35 —	Come sopra	Come sopra
Id.	370356	210 —	Come sopra	Come sopra
P. R. 3,50 % (1934)	56378	52,50	Chiariello Antonio, Pasquale e Camillo fu Donato, minori sotto la patria potestà della madre Angelino Lucia di Pasquale, eredi indivisi del padre, dom. in S. Antimo; vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Flagello *Teresa* fu Domenico ved. di Camillo Chiariello, dom. a S. Antimo.	Come contro, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Flagello *Maria-Teresa* fu Domenico ved. di Camillo Chiariello, dom. a S. Antimo.
Id.	135127	1130,50	Ferrocino *Adele* di Alfredo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).	Ferrocino *Maria-Stella-Fortunata* di Alfredo, minore ecc., come contro.
Id.	196551	525 —	*Depalo* Carolina fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Cordano Mariarcangela fu Stefano ved. *Depalo*, e moglie in seconde nozze di Mosca Nicola, dom. a Gravina di Puglia (Bari).	*di Palo* Carolina fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Cordano Mariarcangela fu Stefano, ved. *di Palo* e moglie in seconde nozze di Mosca Nicola, dom. a Gravina di Puglia (Bari).
Buoni del Tesoro 1941	Serie IX 1063	Capitale nominale 1000 —	Griffini Annunciata-Rosa-Giuditta-*Margherita*-Maria fu Vittorio Emanuele, nubile, dom. a Caltanissetta.	Griffini Annunciata-Rosa-Giuditta-*Oliva*-Maria fu Vittorio Emanuele, nubile, dom. a Caltanissetta.
1943	Serie A 1242	1000 —		
1940	Serie I 2811	1000 —		

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 3 luglio 1940-XVIII

Il direttore generale POTENZA

(2549)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore del Consorzio agrario per le provincie di Taranto e Brindisi, in liquidazione, con sede in Manduria (Taranto).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri di pari data, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Consorzio agrario per le provincie di Taranto e Brindisi, società anonima cooperativa con sede in Manduria (Taranto) e dispone la messa in liquidazione della azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Dispone:

L'avv. Francesco Caroleo è nominato commissario liquidatore del Consorzio agrario per le provincie di Taranto e Brindisi, società anonima cooperativa avente sede in Manduria (Taranto), con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 luglio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2625)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a sei borse di studio a favore di giovani cantanti d'ambo i sessi che aspirano a frequentare il Corso speciale di avviamento al teatro.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Decreta:

1. — E' indetto un concorso, per esami, a 6 (sei) borse di studio di L. 8000 (ottomila) ciascuna, per la frequenza del Corso speciale di avviamento al teatro, istituito in Roma, presso il Reale Teatro dell'Opera, tra giovani cantanti di ambo i sessi, i quali dimostrino di essere sufficientemente preparati nella tecnica del canto e diano affidamento, per manifeste attitudini, della loro riuscita nel campo teatrale.

2. — Il Corso predetto è posto sotto la tutela del Ministero dell'educazione nazionale e sotto la vigilanza artistica e disciplinare di una speciale Commissione. Il Corso ha la durata di otto mesi, a decorrere dal 16 ottobre 1940-XVIII.

3. — Gli ammessi al Corso saranno addestrati alla pratica conoscenza del repertorio, del movimento scenico (giuoco scenico, truccatura, costume), della scherma (per i maschi), della danza (per le donne) e di tutto quanto è necessario ad una buona interpretazione dei personaggi di una azione scenica. Essi potranno essere gratuitamente utilizzati nell'arte loro durante il periodo stagionale delle rappresentazioni liriche del Teatro Reale dell'Opera.

4. — Potranno partecipare al concorso i giovani di nazionalità italiana, i quali, alla data di scadenza di esso, non abbiano superato il trentesimo anno di età.

5. — La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 6 e sottoscritta dal concorrente, il quale dovrà altresì indicare il suo domicilio, dovrà pervenire al Ministero dell'educazione nazionale - Direzione generale delle arti, Div. V - non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. I concorrenti, che risiedono nelle colonie italiane, hanno facoltà di presentare, entro il termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre, entro i venti giorni successivi, i documenti necessari.

Il Ministro per l'educazione nazionale, con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame, potrà negare l'ammissione al concorso.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti rilasciati in carta da bollo a norma di legge e debitamente legalizzati:

a) certificato di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato di buona condotta morale, civile e politica;
d) certificato generale del casellario giudiziale;
e) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento, ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci femminili, o alle Organizzazioni giovanili del P.N.F. per l'anno XVIII;
f) dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, redatta in carta semplice.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi alla data del presente decreto.

Le domande pervenute al Ministero oltre il termine stabilito e non corredate dai prescritti documenti, non saranno prese in considerazione.

Sarà solo consentita la regolarizzazione di qualche documento che risulti formalmente imperfetto.

6. — Coloro, che saranno ammessi a partecipare al concorso, dovranno sostenere le seguenti prove:

1° esecuzione di due vocalizzi; uno estratto a sorte fra tre preparati dal candidato e da lui scelti nel repertorio dei vocalizzi per l'insegnamento del bel canto, e uno estratto a sorte fra tre preparati dal candidato e da lui scelti nella raccolta « Vocalizzazione nello stile moderno » (Ed. Ricordi).

2° esecuzione di due pezzi preparati dal candidato: il primo scelto fra le opere più importanti di Rossini, Verdi, Donizetti e Mozart; il secondo fra le opere teatrali moderne più accreditate.

La Commissione giudicatrice potrà sottoporre ad una seconda audizione quei concorrenti che nella prima audizione abbiano conseguito una votazione non inferiore a 8/10 in ciascuna prova. E' in facoltà, peraltro, della Commissione giudicatrice di escludere dal proseguimento dell'esame i candidati che abbiano dimostrato nella esecuzione di una delle prove di non possedere i requisiti voluti dall'articolo 1 del presente bando.

7. — A ciascuno dei vincitori del concorso sarà assegnata una borsa di L. 8000 (ottomila) che verrà corrisposta in otto rate. La prima rata sarà pagata all'inizio del Corso medesimo, le successive lo saranno di mese in mese, in base a nulla osta del commissario straordinario del Teatro Reale dell'Opera.

Tale nulla osta sarà concesso in base ad un attestato di frequenza e di profitto che la Direzione del corso rilascerà mensilmente ai vincitori del concorso. Una copia dell'attestato sarà inviata per conoscenza al Ministero della educazione nazionale il quale si riserva la facoltà di sospendere la concessione della borsa di studio a carico degli allievi che dimostrino scarso profitto e facciano prolungate o frequenti assenze.

8. — La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

9. — Coloro, che avranno vinto le borse di studio, rimarranno a disposizione del Teatro Reale dell'Opera per la stagione lirica immediatamente successiva al compimento del Corso. Essi, però, potranno considerarsi in libertà se non scritturati entro il 30 giugno 1941-XIX.

10. — Ai vincitori delle borse di studio, quando abbiano utilmente compiuto il Corso, sarà rilasciato, dietro il giudizio di un'apposita Commissione ministeriale, un certificato comprovante la loro idoneità nel canto ed in tutte le altre discipline, che, a norma dell'art. 3, siano state oggetto di studio e di pratico addestramento durante lo svolgimento del corso.

Roma, addì 4 luglio 1940-XVIII

Il Ministro: BOTTAI

(2630)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.